

CXVIII<sup>a</sup> TORNATA

## SABATO 6 GIUGNO 1931 - Anno IX

## Presidenza del Presidente FEDERZONI

## INDICE

## Commissioni:

(Nomina dei membri di una Commissione speciale) . . . . . Pag. 4232

## Comunicazioni della Presidenza:

(Sulla riforma della finanza locale) . . . . . 4232

Congedi . . . . . 4232

Convocazione a domicilio . . . . . 4274

## Disegni di legge:

## (Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, riguardante l'emissione di quattro serie di buoni del Tesoro novennali » (911) . . . . . 4250

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 159, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della guerra, della marina e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1930-31 » (918) . . . . . 4251

« Disposizioni a favore della produzione cinematografica nazionale » (901) . . . . . 4256

« Modificazione delle vigenti disposizioni relative alla vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche » (929) . . . . . 4257

« Estensione ai maestri elementari delle scuole dei comuni di Tarvisio e di Malborghetto e di quelle delle frazioni del comune di Trieste della concessione di alloggio gratuito od indennità di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1152, e autorizzazione a coordinare in Testo Unico le disposizioni vigenti per l'istruzione elementare, post-elementare e per le sue opere d'integrazione » (905) . . . . . 4258

« Trattamento da usare agli allievi sergenti piloti non idonei alla promozione a sergente ed ai sottufficiali piloti retrocessi o rimossi dal grado » (907) . . . . . 4259

« Prestiti agrari per l'acquisto di bestiame da concedere a soccida » (914) . . . . . 4260

« Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi » (928) . . . . . 4260

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 471, concernente provvedimenti per Fiume » (909) . . . . . 4269

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 52, recante modificazioni al regime fiscale degli spiriti e provvedimenti diretti ad agevolare lo smaltimento dei vini non atti a diretto consumo e la destinazione di parte dell'alcool a carburante » (922). 4269

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1930, n. 954, concernente la concessione alla Società Anonima « Compagnia chimico-mineraria del Suleis » di un contributo annuo per la installazione in Sardegna di un impianto di distillazione della lignite » (923). 4272

## (Discussione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1930, n. 860, concernente l'unificazione e l'aumento delle aliquote della tassa sugli scambi; Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, concernente il nuovo testo della legge sulla tassa di scambio » (603) . . . . . 4250

RAINERI . . . . . 4250

BERIO, *presidente della Commissione* . . . . . 4251

MOSCONI, *ministro delle finanze* . . . . . 4251

« Composizione e attribuzioni dei Consigli provinciali dell'economia corporativa » (921) . . . . . 4251

MORPURGO, *relatore* . . . . . 4251

## (Seguito della discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 » (912) . . . . . 4232

MAYER, *relatore* . . . . . 4232

MOSCONI, *ministro delle finanze* . . . . . 4234

Sul regolamento giudiziario del Senato:	
(Proposta del Presidente) . . . . .	4232
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato) . . . . .	4273

La seduta è aperta alle ore 16.

LIBERTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bonardi per giorni 1; Maury per giorni 1; Miliani per giorni 1; Rota Francesco per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

#### Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Commissione Parlamentare chiamata a dare il proprio parere su un progetto di riforma della finanza locale ha presentato la relazione, corredata da uno schema di proposte.

#### Nomina di Commissari.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, in sostituzione dei defunti senatori Bensa, Luzzatti e Polacco, ho chiamato i senatori Mazzoccolo, Perla e Raimondi a far parte della Commissione parlamentare che, a norma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1923, numero 2814, dovrà dare il proprio parere sui progetti dei nuovi codici civile, di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile.

#### Per il regolamento Giudiziario.

PRESIDENTE. Poichè il 1° luglio 1931 entrerà in vigore il nuovo codice di procedura penale, chiedo al Senato l'autorizzazione ad

invitare i presidenti delle Commissioni di accusa e di istruzione ad esaminare, insieme coi membri ordinari delle Commissioni medesime, quali modificazioni in conseguenza della emanazione del predetto codice convenga apportare al regolamento giudiziario del Senato. Le relative proposte potranno essere presentate e discusse alla ripresa dei lavori.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 » (N. 912).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 ».

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Mayer.

MAYER, *relatore*. L'esame del preventivo, steso per incarico della Commissione di finanza, ha portato a considerazioni ed a rilievi che si trovano nella relazione a stampa.

Resisto alla tentazione di farvi un discorso che, necessariamente, dovrebbe essere molto lungo e quindi inopportuno in quest'ora, per rispondere agli onorevoli colleghi che hanno voluto portare il loro contributo di studio e di esperienza su vari, complessi e talvolta delicati argomenti. Il mio pensiero personale non ha importanza. Voi vorrete invece ascoltare quello che vi dirà l'onorevole ministro delle finanze.

E quindi, poche parole.

Non so vedere dove siano, nel preventivo che abbiamo dinanzi, le riserve nascoste di cui ha parlato ieri l'onorevole Ancona. Mi auguro che possa venire presto il momento della conversione del consolidato; ma siccome non potrà essere che una conversione volontaria — e lo accentuò anche il collega proponente — bisogna che il corso del consolidato arrivi a cento. Non è un problema che si presenti con un carattere di urgenza. (*ilarità*).

Ringrazio il collega Rolandi-Ricci, oltrechè per le cortesi parole che mi ha indirizzato, per il conforto che ha dato con la sua parola, a molti argomenti toccati nella relazione.

Ma sono molto perplesso sull'idea manife-

stata ieri di disciplinare il mercato delle vendite a termine nelle borse. L'illustre collega mi può insegnare che ad ogni vendita si contrappone un acquisto. Disciplinare con misure restrittive le vendite vorrebbe dire far sentire queste misure anche sugli acquisti.

Dissentito dall'onorevole Federico Ricci sulla nominatività dei titoli, sul reintrodurre una imposta sui dividendi. Mi pare che il mercato dei titoli azionari sia già abbastanza depresso, e non occorra aggravarlo con nuovi turbamenti. Nè deve dimenticarsi che nelle società anonime sono investiti i risparmi di coloro che coraggiosamente danno il denaro alle industrie produttrici. Al 31 dicembre scorso avevamo 17.300 società per azioni con un capitale di 52 miliardi di lire. Questo capitale ha subito nell'anno ora decorso una riduzione di valore di circa 25 al 30 per cento, fenomeno che è avvenuto in quasi tutti gli altri Stati. Non è il caso di scoraggiarlo ulteriormente.

Auguro che le condizioni finanziarie consentano una riduzione del tasso di sconto. I reggitori della nostra politica finanziaria sapranno quando e come si possa attuare. Voglio soltanto rilevare che le notizie di tutti i giornali finanziari sui mercati di New York, di Londra e della Svizzera, dove il tasso di sconto varia dall'1 ½ al 2 per cento, ci apprendono che malgrado tale sconto ridottissimo non si avverte nè un maggiore movimento di affari, nè un incitamento ad attività produttrici.

Convengo con l'onorevole Ricci Federico che la legge sulla imposta complementare abbia bisogno di riforma. Le imperfezioni della attuale legge e la necessità di modificazioni vennero messe in evidenza dalla vostra Commissione di finanza fin da quando fu istituita la imposta. Non penso di ripetere oggi quello che fu detto allora. Rimando i colleghi, che se ne interessano, alla relazione del 21 maggio 1925 (atto parlamentare n. 157-A). Ma ritengo non sia questo il momento di apportarvi inasprimenti, e mi sorregge la dichiarazione dell'onorevole ministro delle finanze, espressa in quest'aula il 12 dicembre scorso, sul programma del Governo di non apportare nessun nuovo aggravio fiscale. Ribadiva questo concetto il Capo del Governo, e il 18 dicembre, in un magnifico discorso diceva, tra l'altro, al Senato:

« Che la pressione fiscale in Italia sia forte è dimostrato da questi dati. Nel 1913-14 le imposte dirette davano circa 560 milioni di lire oro. Le stesse imposte, ragguagliate, davano, nel 1929-1930, 3 miliardi e 192 milioni. Le tasse sugli affari davano, nel 1913-14, 338 milioni; nel 1929-30, 3 miliardi e 168 milioni; le dogane davano 225 milioni, oggi danno più di 5 miliardi. I monopoli davano 335 milioni nel 1913-14, mentre nel 1929-30 davano 2.939 milioni.

Il totale delle entrate principali era di un miliardo e 965 milioni allora, ed è di 17 miliardi e 174 milioni oggi. Aggiungendovi le entrate minori, si arriva alla cifra di 2 miliardi e 265 milioni nel 1913-14 e a 19 miliardi 838 milioni nel 1929-30. Un aumento quindi che corrisponde ad 8 volte e mezzo circa. Tuttavia bisogna tener conto che nel 1913-14 l'Italia contava 35-36 milioni di abitanti ed oggi ne conta circa 43 milioni. Nè bisogna stupirsi che ci sia stato questo aumento di bilancio, perchè il fenomeno non è nostro soltanto ».

Dopo altri rilievi, affermava: « escluso quindi che si possano istituire nuove tasse, o si possano inasprire le attuali, bisogna vedere nell'interno del bilancio che cosa si può fare ».

Ai dati esposti dal Capo del Governo, aggiungo che, considerando il 20 per cento di aumento della popolazione, i 2 miliardi e 265 milioni del 1913-14, diventano 2 miliardi e 718 milioni; ragguagliando il valore della moneta da 1 a 4, ne deriva che il carico tributario del 1913-14 equivarrebbe oggi a 10 miliardi 872 milioni. Siamo dunque quasi al doppio. Nè bisogna dimenticare che almeno nelle stesse proporzioni sono aumentati i tributi dei comuni e delle provincie.

« Che fare? » diceva nello stesso discorso il Capo del Governo « Mettere nuove tasse? No, non è possibile. Inasprire le attuali? Nemmeno, la pressione fiscale in Italia è notevole e fortissima. Non si può appesantire ulteriormente ».

L'onorevole Rolandi Ricci ha rivolto un pensiero di gratitudine e di riconoscenza ai funzionari del Ministero delle finanze. Io mi associo cordialmente. Abbiamo eretto un monumento al Milite Ignoto e fu un omaggio doveroso, sentito da tutto il popolo italiano; ma io mi chiedo spesso se non si dovrebbe elevare

un monumento — almeno nel nostro cuore — al funzionario *noto*, che resiste a tutte le tentazioni e compie prodigi di abnegazione e di zelo nel difficile compito quotidiano! (*Approvazioni*).

Si è accennato ieri, con giusta lode, alla funzione delle Casse postali: mi permetto di completare le cifre esposte per trarne un insegnamento. Al 31 marzo 1930 i depositi di ogni genere nelle Casse postali (esclusi i depositi giudiziari) ascendevano a 11 miliardi e 953 milioni, al 31 marzo 1931 ascendevano a 13 miliardi e 512 milioni: dunque abbiamo avuto in un anno un aumento di 1 miliardo e 559 milioni. Nelle Casse di risparmio ordinarie al 31 marzo 1930 avevamo 16 miliardi e 625 milioni di depositi e alla stessa data del 1931 abbiamo 17 miliardi e 655 milioni: dunque un aumento di un miliardo e 30 milioni. Aggiungendovi l'aumento dei depositi a risparmio presso i Monti di Pietà arriviamo a 2 miliardi e 700 milioni. E si tratta principalmente del piccolo risparmio. La sobrietà e la parsimonia del nostro popolo è dimostrata così con cifre eloquenti.

Negli Stati Uniti d'America pensarono, or non è molto, di vincere la crisi con la fiducia, e fu coniato un piccolo seudo con una scritta che diceva: « Tutto va bene » e che i buoni americani appendevano all'occhiello della giacca. Non nego l'importanza dei fattori psicologici anche nel campo economico e finanziario, ma non vi proporrò, onorevoli colleghi, niente di simile.

Consideriamo pure i gravi problemi dell'ora presente con realtà, ma non con senso di sfiducia aprioristica, con pessimismo costante e perenne. No, *tutto non va bene*; ma ci può confortare la fede ragionata che supereremo anche la crisi attuale, con la fiducia, con la concordia, con l'attività e la disciplina. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze (segni di viva attenzione)*. Onorevoli senatori, l'onorevole Commissione di finanza attraverso la parola del suo illustre relatore ha trattato con l'usata competenza e diligenza dei problemi della finanza pubblica, la cui importanza, ognor

vitale per la Nazione, si è venuta accrescendo in ragione diretta delle difficoltà di questo travagliato periodo economico; ne hanno pure trattato egregi colleghi con gli interessanti e pregevoli discorsi pronunciati in questa discussione.

Ne deriva, per chi ha oggi il grande onore, quale ministro delle finanze, di prendere la parola in questo alto consesso, un doppio dovere, quello anzitutto di esprimere all'onorevole Commissione di finanza ed agli oratori il vivo compiacimento del Governo ed i sensi del mio animo sinceramente grato; e quello altresì di illustrare la direttiva e l'azione della nostra politica finanziaria, senza che me ne possa nemmeno in parte esimere il discorso che in materia tenni appena qualche giorno fa innanzi all'altro ramo del Parlamento.

Se talvolta sarò costretto a ripetermi, me ne diano venia i colleghi, che è in me soltanto il proposito di rendere così omaggio doveroso a questa Alta Assemblea.

Certo è che il largo consenso all'indirizzo finanziario del Governo ieri qui così autorevolmente espresso è per noi motivo di soddisfazione e di incoraggiamento, mentre le osservazioni fatte ed i suggerimenti dati ci offrono materia preziosa di consiglio e di studio.

A nessuno, e tanto meno a questo Consesso, che così acutamente segue i nostri problemi finanziari, possono sfuggire le caratteristiche essenziali e la reale portata della situazione di bilancio, di cui in particolare si sono intrattenuti nei loro interessanti discorsi i senatori Ancona, Morpurgo e Federico Ricci.

Le attuali condizioni delle pubbliche finanze non scaturiscono da fenomeni di natura prettamente finanziaria, ma sono una conseguenza delle contingenze economiche generali.

La finanza di uno Stato non può che rispecchiare la situazione economica nazionale. Oggi l'economia mondiale è turbata e sconvolta da una crisi gravissima, conseguenza diretta di quel periodo post-bellico, in cui si era creato un artificiale benessere a base di errori e di illusioni inflazionistiche, dalla moneta ai prodotti. Tutti i popoli sono inquieti e tendono ansiosamente a ristabilire l'equilibrio perduto, così che le assise ginevrine della diplomazia internazionale, ove l'Italia, come vi ha esposto testè in modo esauriente il collega degli esteri,

ha recato la nota di un sano e realistico buon senso, sono esclusivamente consacrate allo studio e alla ricerca dei rimedi e delle soluzioni del disagio economico.

Non vi è dubbio che sensibili benefici potrebbero derivare da una politica di intese dirette a gettare le basi di un coordinamento delle attività dei vari Paesi, per un sano e durevole equilibrio economico mondiale, da cui dipende il benessere di tutti.

Ma sono questi problemi poderosi, di ardua e in ogni caso assai lenta soluzione dal punto di vista internazionale. Ed intanto dovunque necessariamente le finanze statali risentono gli effetti perturbatori di questo stato di cose, ed i bilanci sono usciti dal loro assetto normale ponendo a ben dura prova la massa dei contribuenti, non meno che i ministri delle finanze.

Non mancano alcuni che dal disavanzo del bilancio statale, ricomparso dopo varie gestioni chiuse con favorevole risultato, vogliono trarre sconfortanti auspici. Mi sia lecito rilevare anche qui, poichè si tratta di constatazione che nella situazione odierna ha molta importanza, che il fenomeno è comune a quasi tutti i Paesi, anche di gran lunga più ricchi del nostro, quali la Francia, l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America: lo hanno ieri particolarmente rilevato gli onorevoli Morpurgo e Federico Ricci.

Ma anche a prescindere da tali comparazioni, è da por mente che il *deficit* si manifesta in Italia dopo sei esercizi chiusi in avanzo e dopo il salutare risanamento faticosamente compiuto, nel triennio 1928-30, del preoccupante sbilancio passivo dei residui ereditati dai cessati governi. È anche da ricordare che, dopo la costituzione del Regno, il bilancio fu in disavanzo ininterrottamente dal 1862 al 1874 e dal 1885-1886 al 1896-97, senza considerare il periodo della guerra libica, della guerra mondiale, e del disordinato dopo guerra, iniziatosi col 1911-1912 e chiuso, per la ferma opera del Governo fascista, col 1923-24.

Non ho bisogno di rammentare a voi che il Regime ha eliminato il *deficit* di oltre 15 miliardi e mezzo che ancora esisteva nel bilancio, dopo decorso un quadriennio dalla cessazione della guerra.

L'attuale situazione, che io pure considero con quella severità che deve essere metodo costante nell'adempimento di questo ufficio,

può apparire come una di quelle inevitabili oscillazioni che si riscontrano sempre e ovunque nella vita finanziaria delle Nazioni.

Non intendo fare alcuna affermazione ottimistica, ma rilevare un aspetto scrupolosamente veritiero, osservando che la situazione attuale potrebbe trovarsi risanata spontaneamente appena si delineasse, da noi, come nella economia mondiale, una rinnovata vivacità di iniziative e di traffici.

A me però preme segnatamente di constatare che non appena ebbe a prospettarsi la fase depressiva che attraversiamo, essa fu subito risolutamente affrontata, per iniziativa del Duce, con provvedimenti che giovarono a un duplice scopo: quello di ottenere un'attuazione negli oneri di bilancio, e l'altro, più importante, di influire sull'economia del Paese, adeguando meglio i costi di produzione alle possibilità dei mercati di vendita.

Autorevoli colleghi del Parlamento, invitati dal Duce a collaborare col Governo nello studio delle economie da apportare al bilancio, hanno, con saggio fervore, compiuto il loro lavoro, e delle proposte che essi hanno fatto sarà tenuto il massimo conto secondo le possibilità pratiche. Certo il campo delle possibili economie è ormai, nel nostro bilancio, assai ristretto. Ogni suggerimento ed ogni concorso che possono condurre ad ulteriori alleggerimenti di oneri è sempre da me bene accolto, poichè io attendo continuamente ad una rigorosa e meticolosa revisione che assicuri la eliminazione, nelle spese pubbliche, del superfluo e, meglio ancora, del non necessario.

Sono lieto che questa nostra assidua cura sia stata rilevata dalla vostra Commissione di finanza non solo, ma anche dagli onorevoli Ancona, Rolandi Ricci e Ricci Federico.

Non occorre che io mi soffermi nel richiamare alla vostra attenzione le fasi attraverso le quali, nei diversi esercizi, il fenomeno del disavanzo è sorto e si va manifestando.

Già le previsioni iniziali dell'esercizio 1929-30 segnavano un lievissimo avanzo, il quale, dopo quelli notevoli emersi nelle precedenti gestioni, era indice che sopravvenute difficoltà, fin dall'epoca della preparazione del bilancio, cominciavano a turbare le economie pubbliche e private.

Il peggioramento si accentuò nell'autunno

del 1929, in cui la contrazione delle entrate fece apparire il disavanzo. Si intensificò, allora, l'azione moderatrice della finanza, i cui risultati non appaiono dubbi, ove si consideri che, in definitiva, la gestione potè chiudersi non solo senza *deficit*, ma con un avanzo di 150 milioni.

L'esercizio in corso riflette in pieno le ripercussioni della crisi. Conseguenza prima fu l'attenuazione dei proventi tributari, in relazione alla contrazione degli affari, della produzione e degli scambi, e quindi ai ridotti profitti delle aziende. Si aggiunga che, poco prima dell'inizio dell'esercizio, necessità inderogabili, indussero ad accrescere di mezzo miliardo le spese per la difesa militare e ad assegnare circa 300 milioni ad opere pubbliche urgenti, anche col proposito di lenire la disoccupazione; e che, nel corso della gestione, 162 milioni dovettero assegnarsi in dipendenza di pubbliche calamità.

A tali oneri venne sopperito, in parte con l'aumento dell'aliquota della tassa di scambio, e col maggior gettito del dazio sul grano; ma, divenuto più grave il disavanzo, si dovette poi ricorrere ad altri provvedimenti eccezionali, come quello della riduzione delle retribuzioni e dei salari, attuato nel campo economico con l'efficace intervento delle organizzazioni sindacali; il che, determinando un movimento di discesa dei prezzi, rese anche possibili altre economie di bilancio. Le limitazioni di spesa conseguite in tal modo ascesero a 636 milioni.

Ciò non ostante non si potè evitare un crescente disavanzo, che ammontava, come sapete, alla fine di aprile, a 1.289 milioni per la parte effettiva, e a 1.427 milioni per il complesso del bilancio, con l'aumento però di soli 36 milioni nel mese; ciò che denota un sensibile miglioramento rispetto ai mesi precedenti, nei quali la media del *deficit* si aggirò intorno ai 155 milioni.

Tali risultati, secondo recenti indagini e più sicuri accertamenti di entrata, e ulteriori economie di spesa, è a ritenere che in definitiva miglioreranno molto notevolmente in questi ultimi due mesi dell'esercizio, tanto che, come dissi alla Camera e qui confermo, il disavanzo finale oscillerà tra 900 milioni e un miliardo.

La preparazione dei bilanci per l'esercizio 1931-32 ha offerto, come è facile comprendere, le maggiori difficoltà. Le esigenze dei vari servizi pubblici non potevano essere profonda-

mente mutate, e poichè, come sempre accade, nuove se ne presentavano, si ebbero, dalle amministrazioni, richieste per un complesso di ben 2.121 milioni superiore alla spesa risultante dai bilanci che vi sono stati sottoposti. È superfluo dire che, con l'incitamento del Duce e con la solidarietà dei colleghi, vennero osservati i più severi criteri di moderazione e di restrizione, pure assicurando — come è indispensabile — l'efficace funzionamento dei servizi.

L'esame analitico delle cifre, che vi risparmio, dimostra che le entrate — determinate con rigorosa cautela — segnano, nella previsione per il 1931-32, una diminuzione, sulla previsione del corrente esercizio, di milioni 1.020, mentre le spese indicate vennero diminuite per milioni 378.

Nel dettaglio qualche entrata e qualche spesa potrebbe, con gli elementi oggi noti, meritare revisione; ma l'insieme del bilancio risponde, tuttavia, per quanto è consentito in sede di previsione, ad una valutazione attendibile e prudente di quella che potrà essere la gestione del prossimo esercizio. Si è detto ieri qui che la prudenza da noi usata nella previsione delle entrate è stata secondo taluno grandissima, anzi enorme, secondo altri insufficiente. Io credo che nel complesso, data l'attuale situazione, noi ci siamo attenuti ad una giusta misura lontana del pari da sottovalutazioni e da sopravvalutazioni, per quanto almeno ciò sia possibile in materia di previsioni. In particolare ho motivo di ritenere che la cifra riguardante il gettito della ricchezza mobile cui ha accennato il senatore Rolandi Ricci non potrà di molto discostarsi dalla realtà.

Ho così riassunto brevemente la situazione finanziaria. Al riguardo mi preme confermare che i conti, secondo l'ordine del Duce, sono ormai di una cristallina sincerità e chiarezza, mentre qualsiasi artificio è assolutamente escluso. I risultati esposti rispondono, quindi, alla esatta realtà, anche se questa, per le note cause possa ora apparire non lieta.

L'attuale situazione, che noi seguiamo con occhio vigile e con animo forte, impone un preciso dovere: quello di affrettare il più possibile il ritorno ad un normale equilibrio finanziario. L'adempimento di questo dovere implica per certo difficoltà non lievi in quanto con

le necessità dei servizi dello Stato, debbono essere equamente conciliate le molteplici esigenze economiche, politiche e sociali della vita nazionale.

Ma io posso dichiararvi che il Governo con energia fascista consacra ogni volontà ed ogni sforzo per quella che è sempre la meta finale, e cioè ristabilire al più presto il pareggio del bilancio, caposaldo dello Stato.

Certamente aggravii non indifferenti furono addossati al bilancio pel rafforzamento della situazione economica del Paese. Ciò si verificò già durante la crisi dell'immediato dopoguerra, in cui lo Stato dovette assumere ingenti oneri straordinari. Anche nelle attuali difficoltà il Governo non ha potuto sfuggire dall'affrontare spese di carattere assolutamente eccezionale, le quali però sono di un ordine di grandezza di molto inferiore a quello raggiunto nell'accennato periodo ed hanno dato luogo a risultati più tangibili e più sicuri.

Del resto gli interventi eccezionali che, per preminenti ragioni di pubblico interesse, si sono dovuti attuare a favore di talune aziende pericolanti, affine di evitare gravissime ripercussioni a danno dell'economia nazionale, non possono costituire per certo una permanente politica di Governo.

Tali oneri, al pari dei provvedimenti per fronteggiare la disoccupazione, hanno carattere indubbiamente transitorio e, quando si delinea di nuovo un andamento normale di cose, queste spese straordinarie, del resto limitate, dovranno man mano scomparire.

Frattanto posso assicurare l'onorevole Rolandi Ricci che il Governo intende che da parte del Tesoro e dell'Istituto di emissione sia esercitata la più severa vigilanza sulle aziende bancarie, a tutela del risparmio non meno che della pubblica moralità e fiducia.

Partendo dal criterio di frenare con tutti i possibili mezzi le spese imposte dalla presente congiuntura, la nostra politica tributaria si fonda attualmente sul caposaldo di non gravare oltre misura la mano sui contribuenti, e d'altra parte sulla opportunità delle più caute e prudentziali previsioni circa il gettito dei tributi, basate sui risultati effettivi ottenuti nel corso di questo esercizio e sulle concrete possibilità che si presentano per quello successivo.

Ciò spiega la diminuzione di oltre un miliardo nella previsione dell'entrata per il prossimo esercizio.

L'azione svolta dal Governo nel campo tributario, specialmente per quanto riguarda *l'imposizione diretta*, merita qui qualche cenno.

Certo è che la finanza ha perseverato nella linea di condotta seguita negli anni precedenti, e da me segnata nell'esposizione finanziaria fatta l'anno scorso.

Dissi allora, ed oggi confermo, che in questo delicato campo dell'imposizione tributaria, dove più profonde si rilevano le ripercussioni d'ogni fenomeno economico, la finanza, in presenza e sotto l'inferire di una crisi mondiale che per ampiezza e gravità non ha precedenti nella storia economica dei popoli, doveva procedere con particolare avvedutezza per equamente contemperare le supreme esigenze dell'Erario, con quelle non meno importanti della pubblica e della privata economia.

Posso ora dire con sicura coscienza che a tale compito l'Amministrazione ha, nell'esercizio finanziario che volge ormai verso il suo termine, strettamente adempiuto.

Da una parte infatti si è evitato che troppo grave o comunque intollerabile potesse divenire il peso dei tributi per quelle branche della produzione nazionale più duramente investite dalla crisi, indirizzando l'azione degli uffici verso quella moderazione resa necessaria dalle effettive contrazioni di reddito; dall'altra si è, con una energica ma oculata ricerca dei redditi indebitamente sottratti alla tassazione, compiuto un notevole passo verso una migliore e più equa distribuzione dell'onere tributario, con l'effetto, tra l'altro, di ridurre la flessione dei tributi e quindi il disagio del bilancio.

Se a tale confortante risultato molto ha contribuito la saggia applicazione della recente legge sulle dichiarazioni obbligatorie, molto vi ha pure contribuito — è doveroso riconoscerlo — la migliorata coscienza tributaria dei cittadini, effetto questo non ultimo dell'opera educativa e moralizzatrice del Regime.

Nel 1930 infatti 97.606 dichiarazioni di reddito furono prodotte spontaneamente agli uffici, e nel 1931 ben 107.654. Una notevole massa di redditi, ascendente in complesso a 621 milioni di lire, è stata in questi due ultimi anni

assoggettata ad imposta per iniziativa degli stessi contribuenti.

Il maggiore ossequio alla legge, dimostrato in questi anni da sì larga massa di cittadini, sarà senza dubbio di stimolo e di incitamento per i ritardatari.

Se invero in tempi normali è riprovevole ogni tentativo di sottrarre redditi all'imposta, perchè ciò vuol dire far gravare sui cittadini paganti pure il carico di coloro che sfuggono, l'evasione deliberata è, nei momenti maggiormente delicati per l'economia del Paese e per la solidità della finanza, ancor più riprovevole, perchè attenta a quello stesso equilibrio del bilancio che, proprio in tali momenti, importa sopra tutto tutelare.

I risultati ai quali si è pervenuti con l'azione diretta a salvaguardare, insieme agli interessi fondamentali della produzione, anche quelli dell'Erario, sono sinteticamente posti in luce dalle seguenti cifre, le quali stanno a dimostrare come fin dall'esercizio finanziario 1926-27 ad un notevole incremento delle partite iscritte a ruolo per le sole imposte permanenti, abbia fatto riscontro una contrazione nel gettito complessivo di tali imposte.

Infatti dette partite, che erano nel 1926, 15.649.000 salgono nel 1929 a 17.523.967 e nel 1930 a 17.843.000 segnando un aumento complessivo di ben 2.194.000 iscrizioni. Il rendimento dei tributi riscossi per ruolo invece da 3.608.000.000 di lire nell'esercizio 1926-1927, dopo essersi contratto nei due successivi, sale a 3.631.000.000 nell'esercizio 1929-30, durante il quale la crisi non aveva ancora avute tutte le sue ripercussioni, mentre erasi verificata la prima applicazione della legge sulle penalità, per ridiscendere subito a 3.547.000.000 nell'esercizio 1930-31, secondo le previsioni aggiornate, ed a sole lire 3.021.000.000 nella previsione del prossimo esercizio.

Più espresse riescono, dato il particolare carattere del tributo che più degli altri risente delle variazioni della situazione economica, le seguenti cifre riguardanti l'imposta di ricchezza mobile.

I contribuenti iscritti a ruolo per tale imposta, da 1.627.852, quanti erano nel 1926, sono passati nel 1929 ad 1.755.559 e nel 1930 ad 1.834.775 segnando un aumento di ben 207.000 unità, mentre che il loro gettito com-

plessivo risulta nello stesso periodo di tempo passato da 2.975.000.000 di lire nell'esercizio 1926-27 a 2.912.000.000 nell'esercizio 1929-1930, a 2.702.000.000 in quello in corso, in base alle previsioni aggiornate, per scendere ancora, in quello prossimo, a 2.182.000.000.

La cifra media di imposta per articolo di ruolo è di lire 1.565 per il 1927; di lire 1.401 per il 1928; di lire 1.290 per il 1929; di lire 1.277 per il 1930.

Il commento migliore all'azione della finanza sta appunto nel significato di queste cifre, le quali dimostrano come, nonostante le nuove ed accresciute esigenze dell'Erario, la pressione tributaria determinata dalle imposte dirette permanenti sia notevolmente diminuita. E ciò indipendentemente dal costante esaurimento dei tributi transitori di guerra, il che pur rappresenta un minore prelevamento della ricchezza nazionale.

Certo non può nascondersi la preoccupazione che desta il decrescere delle imposte ordinarie: ciò ammonisce il Governo e la finanza ad essere vigili e perveveranti, se pur cauti e prudenti, nella ricerca di materia imponibile che sfugge e nella resistenza alla concessione di privilegi tributari, che minano la generalità e la produttività dei tributi ed obbligano a riversare sulle categorie paganti il peso delle rinuncie a favore di categorie favorite.

L'egregio relatore, rilevando tale diminuzione ha osservato che se essa è, in massima parte, attribuibile alla crisi economica non vi è estranea la riforma, introdotta nel 1926, nella tassazione delle Società azionarie.

Devo però notare che questa riforma non rappresenta affatto una graziosa concessione, bensì l'applicazione di un principio di evidente giustizia tributaria, per evitare che in un determinato anno si esigesse da una società un tributo nonostante la mancanza di qualsiasi reddito, ciò che avveniva sotto la legislazione precedente. D'altra parte le conseguenze delle modificazioni legislative in esame, quando operino favorevolmente al contribuente, si sostanziano in un rimborso, e incidono quindi non sull'entrata, ma sulla spesa. Incidono invece sull'entrata, maggiorandola, quando operino a favore della finanza.

La osservazione poi che la flessione delle imposte dirette non ha potuto trovare rimedio



adeguato nel loro campo, e quindi ha alterato il rapporto di esse nel complesso delle entrate effettive, in senso opposto a quello che era stato il programma del Governo, è esatta; ma è anche vero che, nel momento presente, tale fenomeno è fatale ed ineluttabile, non potendosi pensare ad inasprimenti della pressione dei tributi diretti nel periodo che corre, ma soltanto ad una equa ed accorta opera di integrazione e di perequazione.

Parlando del minor gettito dei tabacchi l'onorevole Mayer, nella sua relazione così meritamente lodata, accenna come gli sembri che la devoluzione alla Cassa di ammortamento dovrebbe essere coordinata *non al maggior provento in cifra assoluta, ma al maggior provento derivante dall'applicazione dei nuovi prezzi di tabacchi.*

Se non che è da far presente come il decreto-legge 28 aprile 1929, che riordinò detta Cassa, abbia stabilito, all'articolo 6, che ad essa debba affluire l'effettivo maggiore provento derivante dall'applicazione dei nuovi prezzi di vendita.

E per *effettivo maggior provento* non può che intendersi, come infatti si intese, l'entrata che, nel fatto, ecceda l'ammontare del gettito fiscale dei tabacchi acquisito al bilancio dello Stato, avanti l'attuazione di quest'ultimo decreto.

Se si ammettesse che esso dovesse invece corrispondere al maggior ricavato in dipendenza della indicata elevazione di tariffa, determinata in base ai quantitativi venduti, quali che essi siano, ne deriverebbe la conseguenza di dover assegnare alla Cassa somme anche quando nel gettito della imposta fiscale dei tabacchi non risultasse un maggiore importo, rispetto al precedente periodo, giungendo all'assurdo di provvedere ad una spesa per la quale è stabilito uno speciale finanziamento, anche quando il finanziamento stesso, nella pratica, venga meno. Si arriverebbe persino ad accrescere così il disavanzo e a dover quindi far ricorso a nuovi debiti, mentre scopo del provvedimento in esame è quello di estinguere quelli esistenti.

Ciò del resto risulta ben chiaro dal disposto dell'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 1931, che stabilì il conguaglio bimestrale fra gli accertamenti provvisori del maggior provento e la somma definitiva spettante alla Cassa.

Inoltre: nella relazione ministeriale che lo

precede, viene *ad abundantiam* dichiarato doversi tenere per fermo che al bilancio generale debba restare acquisito il gettito fiscale realizzato nei dodici mesi anteriori al 1° maggio 1930, giorno in cui ebbero vigore i ripetuti aumenti di tariffe.

Nè la Giunta generale del Bilancio, nè la Commissione di finanza in sede di relazione, pur rilevando la dichiarazione ministeriale, trovarono da obiettare a questo metodo, che perciò, oltrechè approvato per legge, deve ritenersi abbia riportato il consenso del Parlamento.

Ha osservato ancora l'onorevole relatore che, poichè la iscrizione, per creazione, della rendita dovuta alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza della restituzione di quella consegnata al Vaticano, implica una accensione di debiti, è da lamentare che, per compiutezza contabile, il movimento di capitali non abbia previsto il contro valore di ricavo e di impiego della operazione di cui trattasi.

Ho già spiegato nel mio recente discorso alla Camera dei deputati per quale motivo ciò non siasi fatto.

A conferma aggiungerò che, nel caso sopra indicato, la finanza ha operato analogamente a quanto si verificò, ad esempio, in occasione della creazione della rendita annua di lire 3.225.000, iscritta a favore della Santa Sede, in base alla legge 13 maggio 1871, n. 214, serie 2ª, e della rendita di lire 50.000 annue, a favore di Giuseppe Garibaldi, ai sensi della legge 27 maggio 1875, n. 2520.

Una parte della pregevole relazione dell'onorevole Commissione di finanza si occupa, con particolareggiati elenchi, degli oneri che gravano sugli esercizi futuri per impegni presi o spese autorizzate, e di ciò si è intrattenuto anche il senatore Federico Ricci. Essi per certo rappresentano un elemento importante, del quale è ben giusto tenere conto agli effetti della valutazione della situazione finanziaria. È anche vero che questi impegni tolgono in misura non lieve elasticità al bilancio e non possono non avere un'influenza limitatrice sulle iniziative future.

Tuttavia è da escludere che essi costituiscano una ragione di preoccupazione per l'andamento della gestione dei futuri bilanci. In parte essi riflettono programmi che avranno la loro attuazione gradatamente nel corso di parecchi

anni, e si riferiscono ad opere che gioveranno all'incremento economico della Nazione con successivi effetti favorevoli anche nei confronti della pubblica finanza. La parte che riguarda spese effettuate, da pagarsi in numerose rate dilazionate, è di gran lunga la minore.

È ad ogni modo fermo intendimento della finanza di contenere, quanto più sia possibile, questi ultimi oneri, poichè, salvo esigenze affatto speciali, è ovvio che il disimpegno dei servizi e la esecuzione delle opere debbono, per regola fondamentale, avere effetto con i mezzi propri dell'esercizio, in cui la spesa ha reale compimento.

La questione è quindi da considerare con esattezza e attenta interpretazione delle cifre. Altre spese rilevanti di carattere continuativo sopporta il bilancio: basti accennare a quelle per il personale e per i debiti pubblici. Se tutte si calcolassero per il loro aggravio negli anni venturi, ne risulterebbero cifre ingentissime, dalle quali per altro non sarebbe giustificato trarre deduzioni di sorta sulla situazione finanziaria.

A proposito di entrate, la tassa di successione ha fornito argomento a un appassionato discorso del senatore Marcello.

Veramente io dubito che questa tassa, nella moderata misura in cui è applicata tra di noi, possa avere una notevole influenza sulla distribuzione della ricchezza e specie sul concentramento individuale della medesima come egli mostra di credere. Senza addentrarmi su di questo tema, e pur facendo qualche riserva sulla tesi prospettata della utilità sociale di un siffatto concentramento, mi preme soprattutto avvertire che la tassa di successione non era stata soppressa, ma soltanto limitata, nel senso di esentarne il nucleo familiare largamente inteso. La recente riforma, pur conservando questo concetto fondamentale, ben più che uno scopo fiscale, si prefisse di apportare ritocchi aventi prevalentemente una finalità demografica. Questa finalità ha ormai informato, nelle direttive del Governo, buona parte della nostra legislazione; e non sarebbe stato ammissibile eccettuarne questa delle successioni che è così intimamente collegata allo sviluppo della unità familiare. Ad ogni modo le sue proposte per la tutela dei patrimoni artistici e storici non mancheranno di essere oggetto di esame da parte della finanza.

Il senatore Marcello ha tratto occasione dai suoi rilievi in questa materia per esporre le preoccupazioni dell'animo suo di figlio innamorato e devoto verso la sua Venezia, che attraverso ora un periodo economicamente assai critico.

Egli può essere certo, e del resto lo ha riconosciuto, che verso la città nobilissima, per la sua storia, il suo patriottismo, la sua incomparabile bellezza sacra al cuore di ogni italiano, e al mio di veneto in particolare, si rivolgono le più sollecite e amorose cure del Governo il quale ne ha dato prova recente e con l'aiuto finanziario al comune e col largo concorso all'allargamento del ponte, destinato a ravvivarne la vita economica (*Approvazioni*).

In materia di tasse, il senatore Rolandi Ricci, pur rivolgendo un elogio assai meritato alla nostra burocrazia finanziaria, che egli ha ben definito la spina dorsale dello Stato e che invero si mantiene sempre degna delle sue tradizioni per modo che ben merita anche le parole nobilissime che oggi le ha rivolto l'onorevole Mayer, ha parlato di un eccesso di diffidenza fiscale verso i cittadini che denunciano il valore dei beni costituenti oggetto di trapasso.

Non si dolga l'egregio collega ed amico di un mio cortese rilievo. Egli ha ommesso di ricordare che l'anno scorso, proprio in questa occasione e da questo banco, io diedi lettura di una mia circolare molto chiara e categorica circa i miei precisi intendimenti al riguardo. Io lo prego di leggerla, e sono convinto che egli converrà con me che un ministro delle finanze non poteva essere più esplicito e reciso nel richiamare i funzionari a quei sensi di moderazione e di equità che debbono valere a creare un'atmosfera non di diffidenza, ma di scambievolmente fiduciosa nei rapporti tra fisco e contribuente.

Ho ragione di ritenere che i miei funzionari a queste direttive si attengono; ove in qualche raro caso ciò non fosse, sarò grato a chi me ne informerà, perchè non esiterò a provvedere.

La nostra *situazione di tesoreria* è stata oggetto di esame da parte dei senatori Morpurgo e Federico Ricci.

A questo proposito non posso che confermare quanto dissi più volte, essere cioè nostro fermo proposito dare a essa un assetto migliore, poichè la forma dei conti correnti, almeno nel suo sviluppo attuale, per quanto resa inevitabile

da circostanze ben note, non è per certo la preferibile, per modo che noi intendiamo ripristinare man mano, appena possibile, quella tradizionale e universalmente usata dei buoni ordinari a breve scadenza.

Il debito fluttuante si è accresciuto in questi ultimi periodi, a causa anche del disavanzo, ma non in misura preoccupante; basta considerare che in pari tempo lo sbilancio nella gestione dei residui è di molto diminuito.

Infatti da 20 miliardi, quale esso era al 30 giugno 1922, si era ridotto a 8 miliardi e mezzo al 30 giugno 1928, ed a meno di 4 miliardi al 30 giugno 1930.

La questione accennata dall'onorevole Rolandi Ricci circa gli interessi sui buoni fruttiferi postali non è sfuggita al Governo, il quale però non ha ritenuto opportuno di approfondirne l'esame prima che fosse concretata l'operazione di conversione dei buoni novennali.

Comunque, tengo ad assicurare che un eventuale provvedimento di riduzione degli interessi non potrà mai avere effetto retroattivo, essendo fermo intendimento del Governo di rispettare gli impegni assunti, il che naturalmente vale anche per i titoli del consolidato.

L'onorevole Federico Ricci poi ha osservato che il consuntivo 1929-30 si è potuto chiudere in avanzo anche perchè fra le entrate è stata inclusa una maggior quota dei frutti relativi al prestito Morgan.

Convieni rilevare anzitutto che, per accordi intervenuti con la Banca d'Italia, quando ad essa fu trasferito il ricavato del prestito stesso, tali frutti vengono versati al Tesoro per essere destinati al servizio del prestito. Nell'esercizio 1929-30 furono accertati milioni 101 circa, nei quali sono compresi milioni 33,8 maturati nel primo semestre 1929 che non si poterono comprendere nel consuntivo dell'esercizio precedente perchè accertati dopo la chiusura di esso. La rimanenza in milioni 67,2 riguarda tutta i frutti maturati nel secondo semestre 1929 e nel primo semestre 1930.

Il senatore Rolandi Ricci ha affermato la inescindibile correlatività fra debiti di guerra e riparazioni.

A tal riguardo debbo confermare che pel Governo italiano, giusta le direttive tracciate dal Duce, tale correlatività costituisce un postulato assolutamente inderogabile, in qualsiasi

momento e per qualsiasi circostanza, come costituisce anche un postulato inderogabile il riconoscimento all'Italia di un diritto ad avere una quota di risarcimento di danni proporzionata a quella degli altri Stati vincitori e agli sforzi compiuti per la comune vittoria.

E per quanto più particolarmente concerne la questione dell'oro da lui toccata, rilevo che la Banca d'Italia può sempre rafforzare le proprie riserve metalliche acquistando, come acquista, dell'oro sul libero mercato.

Debbo ancora talune risposte specie all'onorevole Rolandi Ricci circa questioni da lui svolte nel suo ampio ed eloquente discorso; dico soltanto talune, poichè su di qualche argomento mi asterrò da risposta, che egli stesso del resto ha dichiarato di non chiedere; da questo banco talora un prudente riserbo si impone. Il che non toglie che anche su di ciò si porti ognora la vigile attenzione del Governo.

Quanto al catasto, posso assicurarlo che il suo voto, per una più alacre formazione trova una fervida corrispondenza nella mia amministrazione, per quanto possano consentirli i mezzi di recente aumentati. Invero il ritmo dei lavori si va accentuando, e prova ne sia che da 421.699 ettari rilevati nell'esercizio 1925-1926, si è giunti gradualmente in quello 1929-1930 a 809.184.

Riguardo poi all'auspicata equità distributiva conviene rammentare che nel 1924 si è già provveduto ad una rivalutazione generale degli estimi di tutti i catasti vigenti, vecchi e nuovi, portandoli al 1914 in modo che ora l'imposta sui terreni si asside sopra una base perequata ed uniforme, mentre poi col continuo accertamento dei cambiamenti di coltura i catasti vengono costantemente riferiti all'attualità.

Circa la nostra *politica doganale* non posso che riferirmi all'ampia trattazione di recente fattane in quest'aula dal collega delle corporazioni, camerata Bottai, le cui dichiarazioni ben possono pienamente rassicurare come anche in questo campo così importante gli interessi nazionali sono e sempre più saranno efficacemente difesi, tenendo di mira la reciprocità degli scambi nella bilancia commerciale.

In relazione a questa materia, il senatore Lucioli, nella sua grande competenza, di cui ha lasciato incancellabile traccia nell'Ammini-

strazione, alla quale a lungo appartenne onorandola, mi ha rivolto raccomandazioni di cui terrò il massimo conto.

Sono infatti in massima d'accordo con lui circa l'importanza del servizio di statistica doganale, e procurerò di appagare nel miglior modo i suoi autorevoli desideri.

Quanto alla sua proposta di mettere in maggior rilievo il Regio decreto-legge 10 agosto 1922, mi riservo di esaminare, d'accordo col collega delle corporazioni, la possibilità di inserire nella tariffa d'uso i dazi maggiorati che, in forza del detto decreto, eventualmente riveduto ed aggiornato, si renderebbero applicabili a quei paesi, che facessero alle nostre esportazioni un trattamento non favorevole.

L'operazione, con tanto successo compiuta, del recente prestito non poteva a meno di trovare, come ha trovato, una viva eco in questa Assemblea, ed io rilevo con grande compiacimento la piena ed autorevole approvazione ad essa data, anche nei suoi particolari tecnici, dall'onorevole Commissione di finanza, e particolarmente ringrazio il suo relatore per le parole di lode rivolte al Governo. Come pure esprimo il mio animo grato ai colleghi che, a questa lode, si associarono nei loro discorsi.

È per me doveroso soggiungere che l'encomio deve pure essere rivolto ai funzionari che, anche in questa circostanza, mi diedero il valido contributo della intelligente ed esperta opera loro.

Taluni particolari di questa brillante operazione, potranno, credo, interessare il Senato.

La cifra delle sottoscrizioni, quale mi è denunciata dalla Banca d'Italia, rimane accertata in lire 7.027.355.000, di cui in contanti lire 3.686.826.500 ed in buoni lire 3.340.528.500.

Le operazioni delle sottoscrizioni, è bene sottolinearlo ancora una volta, si sono svolte in una atmosfera di completa libertà, ed il Paese ha potuto constatarlo. Nessuna pressione è stata da noi voluta od esercitata. Il Governo fascista ha fermamente inteso che soltanto sottoscrivessero coloro i quali ravvisassero la convenienza delle condizioni offerte. Perciò i sette miliardi sottoscritti sono rappresentati, come ho detto, da sottoscrizioni effettivamente e liberamente compiute dai sottoscrittori, e sono state accompagnate nel fatto o da vecchi buoni in scadenza o dal versamento del prescritto 15 per cento in danaro. Sarebbe

quindi inutile aggiungere che a formare la cifra sottoscritta non concorsero, nemmeno per la più piccola frazione, le garanzie delle banche consorziate, le quali si erano assunte l'obbligo di integrare con proprie sottoscrizioni l'ammontare delle sottoscrizioni dei privati a contanti, ove l'importo fosse stato inferiore ai 2 miliardi. Tale intervento è rimasto e si è reso superfluo ed inefficace dal magnifico successo ottenuto.

Notevolissimo è specialmente l'ammontare delle sottoscrizioni *in contanti*. Il massimo è stato raggiunto dalla provincia di Milano in 1006 milioni; segue la provincia di Roma con 571 milioni. La provincia di Torino ha sottoscritto 255 milioni, quella di Genova 234, quella di Napoli 208, quella di Firenze 105, quella di Bologna 60; quella di Trieste 48, quella di Venezia 46, quella di Palermo 41. Fra le provincie, il cui capoluogo non è incluso fra le maggiori città del Regno, sono alla testa Novara con 71 milioni e Vercelli con 62.

Veramente ingente è il numero di sottoscrittori: alla offerta del Tesoro italiano hanno risposto, con sottoscrizioni a contanti ben 373.711 sottoscrittori. Il maggior numero è dato da Milano con 61.313, e da Roma con 61.144. Seguono Genova con 30.322, Torino con 24.433, Napoli con 24.208, Firenze con 11.866.

Ciò che maggiormente impressiona è il confronto del numero dei sottoscrittori con l'ammontare delle somme sottoscritte, perchè si ha, per testa, una sottoscrizione media di sole 10.000 lire circa.

Aggiungerò che le sottoscrizioni non eccedenti l'ammontare di lire 10.000 rappresentano in cifra tonda un valore di circa 800 milioni, cifra davvero imponente.

Che fare del provento del prestito? Il Governo, nel sottoporre alla firma sovrana il decreto del 5 maggio, si riservava la facoltà di variare, in rapporto ai risultati della sottoscrizione, l'ammontare complessivo del prestito stesso.

Come è già noto, il Capo del Governo ha peraltro deciso di sottoporre al prossimo Consiglio dei ministri la proposta di limitare, di fronte ai 7 miliardi sottoscritti, l'accettazione a soli 5 miliardi. La limitazione è consigliata da parecchie ragioni. Anzitutto non vi sarebbe bisogno di prendere di più; e la decisione nostra

sta ad attestare che le condizioni delle pubbliche finanze non sono tali da richiedere il ricorso al mezzo straordinario di nuovi cospicui indebitamenti. Essa sta inoltre a dimostrare che il Regime non intende deflettere dalla sua linea programmatica di non accrescere il complesso dei debiti pubblici, e conferma anche il proposito di contenere il più possibile le spese nei limiti delle disponibilità che offrono le entrate ordinarie, infrenando l'accrescersi della spesa per il debito pubblico, spesa che costituisce nel dopoguerra l'onere più gravoso per tutti i bilanci statali. Per di più il Governo si è reso conto della necessità di non sottrarre al mercato, senza che ciò sia strettamente richiesto da necessità statali, disponibilità le quali possano essere indirizzate verso altre forme di investimenti; e numerose, anzi, si annunciano le richieste di finanziamenti per imprese di grande interesse nazionale, finanziamenti che pur offriranno al risparmio adeguata sicurezza. Infine si è considerata la pressione che un troppo largo accentramento delle disponibilità nelle mani dello Stato avrebbe potuto determinare, per opera di banche e di privati, sull'Istituto di emissione.

Si è domandato perchè si accettano 5 miliardi, e come si intenda utilizzare il danaro che non sarà necessario di accantonare presso la Banca d'Italia per assicurare il pagamento dei buoni non presentati alla conversione.

Non sono mancati consigli, specie perchè si usasse il ricavato del nuovo prestito per il pagamento dei buoni novennali del Tesoro scadenti nel 1932 e nel 1934.

In proposito è però da considerare che un accantonamento delle somme ora raccolte, in attesa di quelle scadenze, importerebbe una sensibile perdita di interessi per l'Erario, cui sarebbe impossibile di impiegare nel frattempo le somme stesse al tasso effettivo dei nuovi buoni; d'altra parte è a sperare che, al verificarsi delle nuove scadenze, l'attuale crisi sarà oltrepassata, così che potranno ottenersi condizioni più favorevoli per il Tesoro.

Quindi è nostro proposito di usare della somma eccedente nel modo più rispondente agli interessi dell'Erario, affine di alleviare ora le passività più onerose della cassa, pur tenendo presente l'opportunità di preparare sin d'ora i futuri ritiri dei buoni novennali di più prossima scadenza.

È opportuno accennare ai criteri con cui si procederà al riparto delle sottoscrizioni accettate. Su 3.688.000.000, come ho detto, le sottoscrizioni non superiori a lire 10.000 ascendono a 800 milioni. Ora il Governo intende rendere omaggio ai piccoli risparmiatori, accettando integralmente queste minori sottoscrizioni. Ciò risponde anche ad un avveduto criterio di Tesoro: è ben noto infatti che i titoli entrati nelle piccole e nelle medie borse sono sottratti alla speculazione e ben difficilmente rifluiscono sul mercato: accontentando le minori sottoscrizioni si provvede quindi ad assicurare anche una maggiore stabilità del mercato dei titoli. Rimarranno poi da ripartire circa 860 milioni e si procederà applicando una riduzione proporzionalmente maggiore, secondo criteri che mi riservo di sottoporre alle deliberazioni del prossimo Consiglio dei ministri.

I particolari che vi ho esposto, onorevoli senatori, pongono sempre più in rilievo l'altissimo significato nazionale e, permettetemi di dire, morale e politico dell'operazione compiuta.

Senza accogliere ripetute e spontanee offerte di aiuto straniero, non per orgogliosa affermazione di sdegnoso isolamento, ma per la coscienza della propria forza e per l'intima persuasione della vastità dei consensi, lo Stato fascista, in un'ora in cui tutte le Nazioni si dibattono in preoccupanti difficoltà economiche, ha chiesto al popolo italiano un atto di fede.

E il popolo nostro, senza alcuna pressione né diretta né indiretta, senza che occorressero speciali incitamenti o espedienti allettatori, ha risposto con un plebiscito.

Il largo successo, che tanta risonanza ha avuto all'estero, mette in evidenza come, malgrado la crisi, di cui sarebbe inutile e dannoso voler dissimulare la gravità e l'estensione, il popolo italiano conservi intatta quella virtù risparmiatrice che è caratteristica preziosa delle razze più antiche e più civili.

Ma lo slancio con cui tutte le forze dell'economia nazionale hanno partecipato all'operazione è soprattutto testimonianza di fede (*applausi*).

Un argomento, cui il Senato ha sempre giustamente rivolto, in modo particolare, il suo interessamento e la sua attenzione è quello della *finanza locale*.

In questo campo l'azione del Governo può riassumersi in una duplice fase, riforma daziaria dapprima, e quindi, dopo un necessario periodo di esperimento, riforma ed assetto dei tributi comunali e provinciali.

Il problema daziario fu affrontato nel marzo dello scorso anno; ed oggi, a oltre un anno di distanza, è possibile emettere qualche fondato giudizio sui risultati ottenuti.

È bene anzitutto ricordare che questa tormentosa materia dei tributi sui consumi aveva subito le più svariate regolamentazioni dalla legge originaria del 1864, che istituiva il dazio governativo con addizionale a favore dei comuni.

Già nel 1898 la Camera dei deputati aveva espresso il voto che il Governo presentasse un disegno di legge per l'abolizione delle barriere daziarie, voto che era rimasto inattuato non ostante i numerosi progetti all'uopo presentati.

Solo trentadue anni dopo il Governo fascista, per volontà tenace del suo Capo, riuscì ad attuare la riforma.

Questo però sta a dimostrare la difficoltà del problema e la necessità di procedere per gradi.

Se lo Stato non fosse venuto in aiuto ai comuni chiusi, che aprendo le barriere venivano a vedere di colpo decurtati considerevolmente i loro proventi, nessuna riforma sarebbe stata possibile. Da ciò la necessità di un regime provvisorio di integrazione di mezzi, che avrebbe poi potuto essere assorbito da altri provvedimenti nella più vasta riforma della finanza locale.

Era anche necessario, volendo togliere la pesante bardatura dei dazi e degli inceppi che essi presentavano alla circolazione, restringere la tassazione a poche voci a larga base facilmente accertabili; e nello stesso tempo, non potendosi contrarre considerevolmente le entrate comunali, nè sorpassare un certo limite nell'onere dello Stato, occorreva mantenere intatto il rendimento delle voci conservate ed anzi per alcune di esse aumentarlo, come fu fatto per le carni, per il gaz, per l'energia elettrica.

Fu conservato invece pressochè inalterato, sebbene distribuito diversamente, il carico sul vino. Questo lo si può ora affermare con sicurezza,

Infatti nel periodo dal 1° aprile 1930 al 31 marzo 1931, il reddito complessivo dell'imposta sulle bevande vinose e sull'uva nei comuni deve calcolarsi in 959 milioni, compreso l'addizionale governativo, mentre nell'annata anteriore, sempre addizionale compreso, fu, in totale, di 891. L'aumento fu pertanto assai limitato.

Risulta inoltre che il consumo del vino nei comuni già chiusi non è diminuito. Infatti furono sdaziati, nel 1929, 8981 migliaia di ettolitri, mentre nell'anno di applicazione della riforma furono assoggettati ad imposta di consumo 8574 migliaia di ettolitri, con una diminuzione quindi del 2 per cento. Ma, ove si considerino le evasioni, necessariamente superiori in regime di imposta di consumo senza barriere, e la notevole quantità di uva introdotta dentro i limiti della esenzione degli 8 quintali per il consumo familiare, è ovvio che il consumo è stato nelle città notevolmente superiore.

Conviene pertanto dedurre che, se il nuovo regime delle imposte di consumo ha prodotto nel campo della industria vinicola ragioni di malcontento, esse sono dovute soprattutto alla diversa incidenza e al diverso ordinamento nei comuni che erano anche prima aperti.

Certo che non sarebbe giusto ed esatto far risalire all'ordinamento tributario sul vino la causa unica o almeno principale della crisi vinicola, legata a circostanze di ben diversa natura, che non è qui il caso di ricercare.

Il reddito netto di tutte le imposte di consumo nel primo anno di esercizio fu, nei comuni già chiusi, 863 milioni contro 1185 milioni nel 1929, con una perdita di 322 milioni, perdita inferiore alla previsione, che era di 362 milioni, e largamente coperta dall'addizionale governativo, per modo che nessun aggravio è derivato dalla riforma all'Erario dello Stato, oltre quello previsto a cui si era fatto fronte con speciali provvedimenti finanziari.

Tutto questo mi preme di dichiarare soprattutto dopo le osservazioni fatte in proposito dagli onorevoli senatori Rolandi Ricci e Federico Ricci, nei cui rilievi in materia mi duole di non poter pienamente consentire.

Dall'altra parte è doveroso anche rilevare che, se il nuovo ordinamento delle imposte di consumo, e in particolare di quella sul vino, ha dato luogo nella sua prima attuazione a incon-

venienti, del resto inevitabili in una materia affidata per la sua applicazione a migliaia di enti diversi, tali inconvenienti sono andati gradualmente attenuandosi ed eliminandosi, sia per la vigile ed equa azione dell'Amministrazione centrale, sia per quella volenterosa delle Amministrazioni locali, sempre meglio sorrette dall'esperienza. Il che è stato riconosciuto da chiunque con serenità e competenza abbia seguito lo svolgersi della riforma nella sua pratica applicazione.

Un altro aspetto importante riguarda le spese di riscossione, le quali sono scese, sempre per i comuni già chiusi, da 222 a circa 164 milioni. È da notare che in quest'ultima cifra è pur compreso l'onere del trattamento del personale licenziato, cui furono concessi degli assegni di disponibilità.

Ciò non ostante l'aggravio percentuale medio è rimasto costante intorno al 16 per cento. Scomparsi però tali oneri straordinari, la spesa di riscossione certamente andrà diminuendo. Già adesso a Torino essa non supera il 7 per cento.

Ben può quindi affermarsi che questa importante riforma ha, sotto ogni punto di vista, raggiunto i suoi fini.

Ma con ciò il Governo fascista non poteva ritenere esaurito il suo programma; anzi la riforma daziaria non era e non poteva essere che il primo passo, l'avviamento all'altra più vasta dei tributi locali.

Già l'augusta parola del Sovrano aveva segnato questo problema come uno dei compiti precipui per l'opera dell'attuale legislatura, e da più di due anni il Governo ne aveva fatto oggetto di attento studio. In un argomento di tanta mole che ha riflessi così importanti per la economia nazionale e, soprattutto, per quella agricola, e che presenta una varietà infinita di aspetti, sia per il gran numero di enti a cui si riferisce, sia per le condizioni assai diverse in cui è distribuita la ricchezza nazionale nelle diverse regioni, e anche nei comuni di una stessa regione, non era possibile procedere senza una indagine profonda della situazione attuale e senza un meditato studio.

È per questo che il Governo fascista ha reputato necessario avviarsi alla soluzione di esso, per successive approssimazioni.

La Commissione interministeriale di studio

presieduta dal vostro collega senatore Pironti dopo aver completate le indagini statistiche sui bilanci comunali e provinciali che già il Ministero delle finanze aveva predisposto, ha redatto quell'organico progetto di legge che, anche se non fatto proprio dal Governo, è servito però di base fondamentale all'ulteriore esame di una sì vasta riforma.

La discussione svoltasi su di esso nei due rami del Parlamento ne ha posto più particolarmente in luce i riflessi economici e politici.

Nei miei discorsi alla Camera dei deputati ed al Senato nel giugno dello scorso anno, dissi le ragioni che muovevano il Governo a chiedere la delega legislativa per concretare in precise disposizioni la riforma.

La Commissione, composta di autorevoli rappresentanti dei due rami del Parlamento, e incaricata di esaminare quel progetto e di fare le sue proposte, ha ormai condotto a termine i suoi lavori.

Mi affretto a soggiungere che questi lavori si sono svolti attraverso quella stretta e cordiale collaborazione col Governo che fu allora da me sinceramente auspicata, così che il Governo è ora lieto non solo di rivolgere agli egregi membri della Commissione parlamentare, e in particolare al presidente senatore Berio e al segretario onorevole Carapelle, l'espressione più fervida di compiacimento, e di lode, ma di dichiarare altresì che il provvedimento, il quale sarà tra breve emanato per la riforma della finanza locale, e che andrà in vigore col 1° gennaio 1932, rappresenterà nelle sue linee complessive il risultato di un completo accordo fra Commissione e Governo.

La meditata prudenza che ognora guidò nei suoi diversi stadi questa complessa mole di studi e di lavori (nella quale, è doveroso ricordarlo, mi fu validissimo collaboratore il sottosegretario onorevole Casalini) fu consigliata e resa necessaria anche da altre considerazioni. Dall'inizio dell'attuale legislatura ad oggi le condizioni economiche mondiali si sono profondamente mutate. D'altra parte il preciso indirizzo di economie, indicato fino dal 1929 agli enti locali dal Capo del Governo, presago dei difficili tempi che si avvicinavano, ha frattanto dato i suoi frutti. Di guisa che le basi finanziarie del problema si sono venute spostando, e hanno reso necessario di valutare,

oltre i risultati dell'accennata riforma daziaria anche i riflessi della congiuntura economica e dei provvedimenti causati da questa, come quello della riduzione degli stipendi, sui bilanci dei comuni e delle provincie.

Per quello che riguarda la base finanziaria del problema, ricorderò che, prima dell'inizio dello studio da parte della Commissione interministeriale, il *deficit* nei bilanci comunali veniva generalmente prospettato quasi di un miliardo, e quello delle provincie di un centinaio di milioni.

Allora si risentivano ancora notevolmente le ripercussioni sui bilanci degli Enti locali sia dei turbinosi anni della guerra, sia di quelli del malgoverno postbellico; e l'inevitabile periodo di assestamento, dopo le prime misure del Governo fascista, non ancora si era maturato.

Così che era opinione generale che l'obiettivo più importante della riforma consistesse nel procurare agli enti locali notevoli maggiori entrate, sia pure distribuendo più equamente il carico finanziario. Ma, mentre da un lato le indagini della Commissione di studio riducevano la valutazione del fabbisogno in 362 milioni per i comuni ed in 46 milioni per le provincie sulla base dei bilanci 1928, e tale valutazione si riduceva poi ancora, sulla base dei bilanci 1930, a 97 milioni per i comuni ed a 47 milioni per le provincie, dimostrando quanto fosse stata efficace l'azione svolta nel controllo delle spese, per ordine del Capo del Governo, dai Ministeri dell'interno e delle finanze, dall'altro si manifestavano, e quindi si sviluppavano, per la nostra economia, le conseguenze della crisi mondiale.

Soprattutto, da che la Commissione parlamentare ha cominciato i suoi lavori, la necessità di sgravare l'agricoltura, così duramente provata dal ribasso mondiale dei prezzi delle derrate agricole, si è fatta palese. Per modo che, pur restando fermi non pochi dei punti che ho additati in diverse occasioni come fondamentali per quello che riguarda la semplificazione delle finanze locali e dei loro rapporti con quella statale, compreso il passaggio allo Stato di taluni servizi, anziché la necessità di fornire nuovi larghi mezzi agli enti locali, necessità che, come ho detto, dagli accurati studi statistici si è dimostrata assai meno

grave di quanto si credesse, si è imposta soprattutto la necessità di ridurre il carico tributario gravante sull'agricoltura, contrapponendovi naturalmente altri cespiti d'entrata.

Tale riduzione riguarderà le tre forme di imposizione da essa maggiormente sentite: l'imposta di consumo sul vino, la tassa sul bestiame e la sovrimposta fondiaria sui terreni.

La prima verrà per il prossimo raccolto notevolmente ridotta; per la seconda sarà diminuita, con l'esercizio 1932, l'aliquota massima, e per la terza, infine, se è impossibile procedere ad una generale riduzione, pur tuttavia, contenendo entro limiti inderogabili le sovrimposte provinciali, e rendendo più strettamente obbligatoria di quello che ora non sia la imposizione degli altri tributi comunali prima di oltrepassare i limiti legali delle sovrimposte comunali, si otterranno dei benefici apprezzabili.

Questi sono, in larga sintesi, i vantaggi più notevoli che apporterà la riforma alla quale, non ne dubito, non sarà per mancare il consenso del Senato, ognora così sollecito sia delle sorti dell'agricoltura sia dell'assetto delle finanze locali.

E questo assetto potrà essere pienamente raggiunto, specie se tutte le amministrazioni locali persevereranno in quell'indirizzo di severa gestione e di stretta parsimonia che da tempo il Capo del Governo ha loro segnato, e che è sempre più imposto dalle esigenze del presente periodo economico.

Onorevoli Senatori, quanto ho avuto l'onore di esporre oggi innanzi a voi, come pochi giorni or sono innanzi alla Camera dei deputati, vale ad attestare, io spero, gli sforzi tenaci e le cure assidue che il Governo rivolge all'assetto delle pubbliche finanze, cercando di superare le gravi difficoltà della situazione eccezionale di disagio che il mondo attraversa.

Questi sforzi sono guidati da una visione esatta della realtà e da una concezione severa dei doveri che essa ci impone, ma anche da una fede incrollabile nel nostro avvenire, fede che trova la sua base nella feconda laboriosità e nella salda disciplina del popolo italiano. (*Vivissimi applausi e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione dei capitoli del bilancio.



*Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.*

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

CAPO I. — *Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e bilanci speciali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e del Fondo massa del Corpo della Regia guardia di finanza.*

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del ministro delle finanze, in applicazione del disposto dall'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli de-

scritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

L'efficacia di tutte le disposizioni emanate in conseguenza della guerra, che hanno autorizzato concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1931-32, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 31 dicembre 1930.

(Approvato).

Art. 6.

Fermo il disposto dagli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'articolo 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1931-32.

(Approvato).

Art. 7.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1931-32 — nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1930-31 — la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 settembre 1920, n. 1827, e del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonchè delle disposizioni, riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della

spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È, del pari, prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1931-32, l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'articolo 11 del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1383, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto dal terzo comma dell'articolo 65 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

(Approvato).

#### Art. 8.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari ministeri, per l'esercizio finanziario 1931-32, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

(Approvato).

#### Art. 9.

È autorizzata a favore della Cassa depositi e prestiti l'iscrizione per nuova creazione, nel Gran Libro del debito pubblico, con godimento dal 1° luglio 1931, di un ammontare di rendita del consolidato 5 per cento o del Littorio, corrispondente a quella ancora dovuta dallo Stato a completamento della restituzione dei titoli consegnati dalla Cassa stessa per l'esecuzione della Convenzione finanziaria 11 febbraio 1929 con la Santa Sede.

(Approvato).

#### Art. 10.

L'assegno fisso annuo a favore dell'Istituto centrale di statistica del Regno, stabilito in lire 3.000.000 dall'articolo 3 del Regio decreto legge 27 maggio 1929, n. 1285, è ridotto a lire 2.700.000.

(Approvato).

#### Art. 11.

L'assegnazione da iscriversi ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 giugno 1929, n. 1069, al capitolo n. 267 pei contributi diretti mediante rilascio delle speciali obbligazioni per la ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, è limitata, per l'esercizio 1931-32, a lire 50.000.000: i rimanenti 50 milioni saranno iscritti per 10 milioni nell'esercizio finanziario 1935-36 e per i residuali 40 milioni nell'esercizio 1936-1937.

(Approvato).

#### Art. 12.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi, secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, ai termini del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle B e C).

(Approvato).

#### Art. 13.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nel-

l'elenco A, annesso ai detti stati di previsione.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco B, annesso ai medesimi stati di previsione, potrà, l'Amministrazione del Fondo di massa, autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati.

(Approvato).

## CAPO II. — Stato di previsione dell'Entrata.

### Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, ed a fare affluire nelle casse dello Stato le somme e i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella F).

È, altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

(Approvato).

### Art. 15.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1931-32, nelle seguenti misure:

a) in ragione del 79 per cento — ivi compresa la quota del 4,50 per cento di partecipazione dei Comuni, a norma del Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944 — del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile.

(Approvato).

### Art. 16.

Le somme da inscrivere, negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1931-32,

in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

(Approvato).

### Art. 17.

Il ministro delle finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto.

(Approvato).

### Art. 18.

È data facoltà al Governo di provvedere mediante emissione di buoni novennali o di buoni ordinari, di cui al precedente articolo 17, alla corresponsione, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, della sovvenzione stabilita per spese straordinarie, di carattere patrimoniale, nell'esercizio 1931-32.

(Approvato).

### Art. 19.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931, al 30 giugno 1932, cioè:

(Approvato).

## RIEPILOGO

### ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

Entrata . . . . .	L.	18.899.516.060,03
Spesa . . . . .	»	19.323.685.629,74
<hr/>		
Disavanzo effettivo . . . . .	L.	— 424.169.569,71
<hr/>		

### MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata . . . . .	L.	988.921.023,75
Spesa . . . . .	»	1.140.511.717,44
<hr/>		
Eccedenza passiva . . . . .	L.	— 151.590.693,69
<hr/>		

## RIASSUNTO GENERALE.

Entrata . . . . . L. 19.888.437.083,78  
 Spesa . . . . . » 20.464.197.347,18

Disavanzo finale . . . L. — 575.760.263,40  
 =====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, riguardante l'emissione di quattro serie di buoni del Tesoro novennali » (N. 911).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, riguardante l'emissione di quattro serie di buoni del Tesoro novennali ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

**LIBERTINI, segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, riguardante l'emissione di quattro serie di buoni del Tesoro novennali.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
 « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1930, n. 860, concernente l'unificazione e l'aumento delle aliquote della tassa sugli scambi »;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, concernente il nuovo testo della legge sulla tassa di scambio » (N. 603).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1930, n. 860, concernente l'unificazione e l'aumento delle aliquote della tassa sugli scambi ».

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, concernente il nuovo testo della legge sulla tassa sugli scambi ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

**LIBERTINI, segretario:**

*Articolo unico.*

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge: 29 giugno 1930, n. 860, concernente l'unificazione e l'aumento delle aliquote della tassa sugli scambi e 28 luglio 1930, n. 1011, riguardante il nuovo testo della legge sulla tassa di scambio.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge.

**RAINERI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RAINERI.** Prego l'onorevole ministro delle finanze di voler tenere conto del rilievo fatto dalla Commissione, circa la incongruenza nata nella applicazione della tassa scambi ai consorzi agrari.

A tale tassa sfuggono gli industriali fabbricanti di concimi chimici, di anticrittogamici e di altre merci di uso agrario, giacchè essi o dalle fabbriche o per mezzo di propri agenti vendono direttamente all'agricoltore, e con ciò la tassa non è pagata, perchè giuridicamente non è applicabile nel rapporto di vendita fra il produttore e il consumatore. I Consorzi agrari, invece, considerati dal disegno di legge in discussione quali organi intermediari di commercio, cadono sotto la sanzione fiscale.

È erroneo il criterio con cui tali associazioni di agricoltori vengono nel caso considerate, giacchè si arriva all'assurdo che gli agricoltori, associandosi, perdono un beneficio che singolarmente ognuno di essi ha diritto di avere.

Veda quindi l'onorevole ministro se non sia opportuno con un nuovo provvedimento correggere la accennata incongruenza. Se ciò non fosse possibile, venga almeno attuata la proposta che fa la Commissione, di comprendere i concimi, gli anticrittogamici, le sementi, le macchine agrarie, ed eventualmente altre ma-

terie d'impiego agrario, nell'elenco delle merci esonerate dalla tassa scambi.

BERIO, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *presidente della Commissione*. In assenza del relatore onorevole Treccani, e quale presidente della Commissione per la conversione dei decreti-legge, devo dichiarare che dell'argomento, di cui ha trattato ora l'onorevole Raineri, la Commissione si è occupata ampiamente e ha concluso con una raccomandazione al Governo. Non ha creduto di accogliere la richiesta massima, che era stata fatta dagli agricoltori, ossia di escludere dall'applicazione della tassa scambi i consorzi agrari; la Commissione si è messa per una via più semplice: ha proposto, cioè, che all'elenco delle cose sottratte all'applicazione della tassa, siano aggiunte le sementi, i concimi chimici e gli anticrittogamici.

Noi conosciamo tutti l'amore che il Governo porta alle questioni dell'agricoltura, e la grande importanza che ha per l'agricoltura lo sgravio di queste materie e strumenti di prima necessità. Non dubitiamo perciò che il Governo prenderà in considerazione questa raccomandazione, e darà assicurazioni tali da togliere le preoccupazioni che erano sorte negli agricoltori, soprattutto per il trattamento relativo ai concimi chimici.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCONI, *ministro delle finanze*. Posso assicurare l'onorevole Commissione e l'egregio senatore Raineri che il voto e la raccomandazione da essi espressi in questa materia saranno tenuti nel massimo conto, nei limiti delle possibilità di bilancio e nel desiderio di conciliare queste esigenze con quelle dell'agricoltura, che stanno a noi tanto a cuore. Aggiungerò qualche cosa di più, e cioè che è mio proposito di prendere al più presto possibile dei provvedimenti in questa materia.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 159, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della guerra, della marina e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1930-31 » (N. 918).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 159, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della guerra, della marina e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1930-31 ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 159, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della guerra, della marina e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1930-31.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Composizione e attribuzioni dei Consigli provinciali dell'economia corporativa » (N. 921).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Composizione e attribuzioni dei Consigli provinciali dell'economia corporativa ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge lo Stampato N. 921.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MORPURGO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORPURGO, *relatore*. Desidero aggiungere due sole parole alla relazione che ho avuto

l'onore di presentare in nome dell'Ufficio centrale del Senato sopra il disegno di legge: « Composizione e attribuzione dei Consigli provinciali dell'economia corporativa ».

Debbo rivolgere, cioè, una semplice raccomandazione agli onorevoli ministri delle corporazioni e delle finanze, e la raccomandazione è questa: che si provveda ora con la maggiore sollecitudine non solo alla sistemazione dei Consigli e degli uffici in questione, ma anche alla sistemazione del personale, poichè non si potrà avere un perfetto funzionamento di questi uffici, se non si provvederà alla sistemazione del personale, che è attesa da troppo lungo tempo. Io confido che questa sistemazione sarà fatta senza ulteriore ritardo ed in modo conveniente e soddisfacente.

**PRESIDENTE.** Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

I Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia assumono il nome, rispettivamente, di Consigli provinciali dell'economia corporativa e di Uffici provinciali dell'economia corporativa, continuando ad esercitare le attribuzioni che sono ad essi demandate dalle vigenti disposizioni di leggi o di regolamenti.

I Consigli provinciali dell'economia corporativa esercitano altresì le attribuzioni previste nell'articolo 6 della presente legge e ad essi fanno capo, per il coordinamento e la vigilanza, tutti gli enti ed organi che svolgono in provincia attività tecnica economica ed assistenziale alle dipendenze dei Ministeri delle corporazioni e dell'agricoltura e delle foreste.

(Approvato).

#### Art. 2.

Sono organi del Consiglio:

1° il presidente, che è il prefetto della provincia;

2° il vice presidente;

3° il Comitato di presidenza, composto del presidente, del vice presidente, dei presidenti e dei vice presidenti delle sezioni, nominati con decreto del Ministro per le corporazioni, in

modo che sia assicurata, per ogni sezione, la rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La nomina del presidente e del vice presidente della Sezione agricola e forestale è effettuata di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

4° il Consiglio generale, composto del Comitato di presidenza, dei consiglieri delle sezioni e dei membri di diritto di cui nel successivo articolo 4;

5° le sezioni;

6° le Commissioni speciali, eventualmente costituite a norma dell'articolo 5.

(Approvato).

#### Art. 3.

I consiglieri, nel numero che sarà fissato con decreto del Ministro per le corporazioni, sono designati dalle Associazioni professionali, giuridicamente riconosciute, di datori di lavoro, di lavoratori, di professionisti ed artisti operanti nella provincia.

La rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro deve essere eguale a quella dei lavoratori, intellettuali e manuali insieme considerati.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di ammettere alla designazione, fino al numero di sei consiglieri, l'Ente nazionale della cooperazione, l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio, l'Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione, nonchè altre istituzioni ed Enti pubblici, che abbiano sede o esplicino attività nella provincia, sempre quando rappresentino interessi economici di rilevante importanza.

La ripartizione fra le varie Associazioni professionali del numero dei consiglieri e l'eventuale ammissione di altri Enti alla designazione di una parte di essi, è fatta con decreto del Ministro per le corporazioni.

I consiglieri sono nominati con decreto del prefetto.

(Approvato).

#### Art. 4.

Sono membri di diritto del Consiglio:

1° l'Ispettore corporativo;

2° l'Ispettore regionale agrario;

3° il Direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura;

4° il Comandante di coorte o di centuria della Milizia forestale;

5° il Capo del competente ufficio del Genio civile;

6° il Veterinario provinciale.

Essi partecipano alle adunanze del Consiglio generale e possono anche essere chiamati a partecipare a quelle degli altri organi, con deliberazione del presidente, in ogni caso con voto consultivo.

I dirigenti degli uffici locali delle altre Amministrazioni dello Stato aventi competenze nella provincia, possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, a singole adunanze degli organi del Consiglio, con deliberazione del presidente.

(Approvato).

#### Art. 5.

In seno ai Consigli provinciali dell'economia corporativa, per la trattazione di singole materie di carattere prevalentemente tecnico o per l'amministrazione di aziende, servizi e gestioni speciali, con decreto del Ministro per le corporazioni, possono essere istituite Commissioni speciali composte di persone appartenenti al Consiglio generale.

Le dette Commissioni, quando debbano trattare problemi agricoli o forestali o la materia concernente le bonifiche o il credito agrario, vengono istituite di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il decreto del Ministro per le corporazioni determina la composizione di dette Commissioni e i limiti della loro competenza, in confronto di quella del Comitato di presidenza, del Consiglio generale e delle sezioni.

(Approvato).

#### Art. 6.

Oltre ad esercitare le attribuzioni indicate nell'art. 3 del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, convertito nella legge 10 maggio 1928, n. 1027, i Consigli provinciali dell'economia corporativa:

1° promuovono il coordinamento, nell'ambito provinciale, delle attività delle varie orga-

nizzazioni sindacali e degli Enti complementari, in quanto sia diretto, secondo il principio contenuto nella dichiarazione VIII della Carta del Lavoro, all'accrescimento ed al perfezionamento della produzione;

2° promuovono il coordinamento dell'attività assistenziale esercitata dalle Associazioni sindacali e dagli Istituti od Enti dalle stesse costituiti o promossi ai sensi dell'articolo 4, ultimo capoverso, della legge 3 aprile 1926, numero 563, e della dichiarazione VIII della Carta del Lavoro;

3° adempiono al controllo sugli uffici di collocamento esistenti nella provincia, alla loro coordinazione ed alle altre funzioni indicate dall'articolo 6 del Regio decreto 29 marzo 1928, n. 1103, e dal regolamento approvato con Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, in luogo della Sezione lavoro e previdenza sociale, che viene soppressa, ferme restando le disposizioni speciali sul collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti; a norma dell'articolo 1, ultimo comma, del predetto Regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003.

In deroga all'articolo 2 del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, le attribuzioni di cui al n. 2 di detto articolo, riguardanti il promuovimento delle iniziative di carattere economico, sono esercitate dai Consigli provinciali dell'economia corporativa.

Le disposizioni di cui al n. 3 del medesimo articolo 2 del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, riguardanti la costituzione di parte civile nei giudizi per frode, sono abrogate.

(Approvato).

#### Art. 7.

Il Presidente esercita le seguenti attribuzioni:

1° convoca e presiede il Consiglio generale e il Comitato di presidenza;

2° stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio e del Comitato predetti;

3° propone al Ministero per le corporazioni la istituzione di Commissioni speciali, previo parere delle rispettive sezioni o deliberazioni del Consiglio generale, quando si tratti di costituzione o partecipazione ad aziende, gestioni o servizi speciali;

4° dispone tutti gli atti occorrenti per il regolare funzionamento degli organi del Consiglio e quanto altro gli venga ordinato dal Ministro per le corporazioni.

Il Vice-presidente coadiuva il Presidente e può sostituirlo a tutti gli effetti nelle sue funzioni.

(Approvato).

#### Art. 8.

Il Comitato di presidenza:

1° compila il bilancio preventivo e quello consuntivo;

2° prende, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio generale; in tali casi le deliberazioni stesse vengono presentate al Consiglio generale medesimo, nella prima adunanza, per la ratifica;

3° compie tutte le funzioni che ad esso vengono affidate dal Presidente;

4° delibera sulle materie ed esercita le attribuzioni indicate nell'articolo 3 del Regio decreto 16 giugno 1927, n. 1071, e nell'articolo 6 della presente legge, sempre quando il Comitato non ritenga di deferire la cognizione di tali materie o l'esercizio di tali attribuzioni al Consiglio generale.

Al Comitato compete altresì la designazione per la formazione e la revisione degli albi dei cittadini destinati a funzionare come Consiglieri esperti della Magistratura del lavoro o come assistenti presso le sezioni del lavoro delle preture o dei tribunali, a termini dell'articolo 61 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e 20 e seguenti del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471.

Quando il Comitato esercita le funzioni indicate nell'articolo 6, n. 3, partecipano alle deliberazioni, oltre il Presidente, solo i membri del Comitato rappresentanti le organizzazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori che hanno uffici di collocamento istituiti nella provincia.

In questo caso prendono parte alla riunione, con voto consultivo: l'Ispettore corporativo; il Direttore dell'Istituto di previdenza sociale; e un rappresentante dell'Opera nazionale per la assistenza e la protezione degli invalidi di guerra; e, sempre quando lo disponga il Co-

mitato, anche i Presidenti delle Commissioni amministrative degli uffici di collocamento, parimenti con voto consultivo.

Il Comitato di presidenza è convocato dal Presidente di sua iniziativa o quando lo richieda la metà dei suoi membri.

(Approvato).

#### Art. 9.

Il Consiglio generale:

1° esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo, formulando proposte per l'approvazione da parte del Ministero delle corporazioni;

2° delibera sulla costituzione o partecipazione ad aziende, gestioni o servizi speciali;

3° giudica i ricorsi contro le risultanze dei ruoli dell'imposta consigliare, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 18 aprile 1926, n. 731;

4° promuove iniziative, esprime pareri e formula voti su questioni generali che gli vengano sottoposte dal Ministero delle corporazioni o dal Presidente.

Il regolamento potrà stabilire altri oggetti riservati alla competenza del Consiglio.

Il Consiglio generale si riunisce in due sessioni ordinarie, una primaverile e l'altra autunnale, e in sessioni straordinarie quando lo stabilisca il Presidente o lo richieda il Ministro per le corporazioni, il Comitato di presidenza o la metà dei suoi membri.

(Approvato).

#### Art. 10.

Le sezioni:

1° discutono le materie che vengono loro assegnate dal Presidente del Consiglio;

2° fanno le proposte che ritengono opportune nelle materie di loro competenza da sottoporre all'esame del Consiglio generale o del Comitato di presidenza, secondo le rispettive attribuzioni;

3° compiono le indagini, gli studi e le ricerche che gli altri organi del Consiglio loro assegnano e trasmettono al Presidente del Consiglio le opportune relazioni.

Ciascuna sezione è convocata dal suo Presidente di sua iniziativa o quando lo richieda la metà dei suoi membri.



Il Presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa dispone la convocazione di due o più sezioni riunite, quando le materie da discutere interessino contemporaneamente più categorie di attività produttive rappresentate in sezioni diverse.

(Approvato).

#### Art. 11.

Le Commissioni eventualmente istituite a norma dell'articolo 5 discutono e trattano le materie di loro competenza, compilano le relazioni da sottoporre al Presidente, amministrano le aziende, gestioni e servizi speciali loro affidati e adempiono a tutti i compiti che vengono loro assegnati dagli altri organi del Consiglio.

Sono convocate dai rispettivi Presidenti secondo necessità e d'intesa col Presidente del Consiglio.

(Approvato).

#### Art. 12.

Qualora gli organi del Consiglio, o delle aziende, gestioni e servizi speciali, eventualmente costituiti, omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il Ministro per le corporazioni può ordinare il compimento degli atti necessari, compresa l'iscrizione in bilancio delle spese e l'emissione dei mandati.

Il Ministro per le corporazioni può, inoltre, in qualunque tempo, su denuncia o di ufficio, annullare le deliberazioni degli organi del Consiglio, quando siano contrarie alle leggi, ai regolamenti o alle finalità essenziali dell'Ente.

La stessa disposizione vale per le deliberazioni degli organi delle aziende, gestioni e servizi speciali, eventualmente costituiti, quando siano contrarie alle leggi o ai regolamenti.

All'annullamento delle deliberazioni riguardanti la materia agricola o forestale si provvede di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

(Approvato).

#### Art. 13.

I Consigli provinciali dell'economia corporativa possono essere sciolti con decreto Reale, su

proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per l'interno.

In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono esercitate da una Commissione di tre membri, di cui uno in rappresentanza dei datori di lavoro, uno in rappresentanza dei prestatori d'opera ed uno in rappresentanza dei professionisti ed artisti, oltre il Prefetto, che la presiede. Tale Commissione è nominata con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno.

Il termine entro il quale deve aver luogo la ricostituzione degli organi collegiali del Consiglio, non superiore in ogni caso a sei mesi, è stabilito nello stesso decreto di scioglimento.

I provvedimenti di cui al presente articolo non sono soggetti ad alcun gravame, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

(Approvato).

#### Art. 14.

Su richiesta dei Consigli interessati o di ufficio, il Ministro per le corporazioni può disporre che, per l'espletamento di determinati compiti dei Consigli o Uffici di una stessa regione o di province limitrofe, e nell'interesse di essi, siano costituiti servizi speciali presso il Consiglio o l'Ufficio del capoluogo di regione o comunque presso uno dei medesimi Consigli o Uffici interessati.

Si può provvedere allo stesso modo per lo studio di determinate questioni od iniziative interessanti più Consigli o Uffici.

Alla costituzione di servizi speciali per la materia agricola o forestale si provvede di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Le spese per tali servizi e studi sono a carico dei Consigli interessati, fra i quali saranno ripartite con provvedimento del Ministro per le corporazioni.

(Approvato).

#### Art. 15.

Coloro che per sè o come rappresentanti di Enti, Società, Ditte o privati, non forniscano le notizie che in forza di leggi o di regolamenti sono tenuti a dare ai Consigli o ai rispettivi Uffici, ovvero le forniscano scientemente errate

o incomplete, sono passibili di un'ammenda da lire 100 a lire 1.000.

(Approvato).

#### Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e delle leggi sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia ed ha facoltà di stabilire, in tale sede, le norme necessarie intese a disciplinare organicamente la materia, integrando, modificando o sopprimendo le attuali disposizioni, per coordinarle con le altre leggi dello Stato.

Le facoltà conferite al Governo del Re dall'articolo 8, primo comma, della legge 3 gennaio 1929, n. 16, per l'emanazione del regolamento generale, di speciali disposizioni transitorie e di ogni altra norma necessaria per l'applicazione delle leggi sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia, sono estese alle disposizioni contenute nella presente legge.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni a favore della produzione cinematografica nazionale » (N. 901).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni a favore della produzione cinematografica nazionale ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

**LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato N. 901.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

Chiunque intenda produrre pellicole cinematografiche nazionali ad intreccio, di metraggio non inferiore a 1500 metri, e valersi di tale

produzione ai fini della presente legge, deve, prima dell'inizio delle operazioni relative, darne avviso al Ministero delle corporazioni, indicando il titolo delle pellicole da produrre e lo stabilimento in cui avverrà la produzione, presentando altresì un riassunto del soggetto e l'elenco del personale direttivo, artistico, tecnico ed esecutivo, che dovrà partecipare alla produzione.

Compiuta la produzione ne dovrà informare il suddetto Ministero, al quale dovranno pure essere comunicate le eventuali varianti apportate al programma del lavoro, nel corso della produzione stessa.

(Approvato).

#### Art. 2.

Sono considerate nazionali le pellicole che rispondono a tutti i seguenti requisiti:

a) il soggetto sia di autore italiano o almeno sia stato ridotto o adattato per la riproduzione in Italia da autore italiano;

b) per ogni categoria di attività partecipante alla produzione, la maggioranza del personale direttivo, artistico, tecnico ed esecutivo sia di nazionalità italiana;

c) gli interni e gli esterni siano stati girati in Italia.

Per quanto riguarda gli esterni potranno essere ammesse eccezioni per particolari esigenze inerenti al soggetto delle pellicole.

Non sono considerate in nessun caso nazionali le pellicole semplicemente sonorizzate in Italia.

(Approvato).

#### Art. 3.

Ai fini della presente legge verrà istituito nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni, per cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1930-31, apposito capitolo, con relativo stanziamento.

Per l'esercizio finanziario 1930-31, lo stanziamento di cui sopra è fissato nella misura di 2.500.000 lire e verrà iscritto nel bilancio del Ministero delle corporazioni con decreto del ministro delle finanze; per l'esercizio finanziario 1931-32 lo stanziamento sarà fissato

dal ministro delle finanze, di concerto col ministro delle corporazioni.

Per gli esercizi successivi sarà provveduto con legge di bilancio.

(Approvato).

#### Art. 4.

A coloro che dimostrino di aver prodotto una pellicola considerata nazionale, ai fini della presente legge, che sia stata già proiettata nelle sale del Regno e che abbia requisiti di sufficiente dignità artistica, verrà assegnato, sul fondo di cui al precedente articolo, secondo le norme che saranno stabilite dal ministro delle corporazioni di concerto con quello delle finanze un contributo non superiore al 10 % degli incassi lordi realizzati mediante la proiezione di quella pellicola nelle sale del Regno, calcolando come base per l'assegnazione del contributo stesso la misura degli incassi sui quali viene prelevato il diritto erariale, riscosso dalla Società italiana autori ed editori, in virtù delle vigenti disposizioni.

La liquidazione provvisoria del detto contributo sarà fatta trimestralmente, corrispondendo agli ammessi al contributo una quota pari al 5 % degli incassi come sopra realizzati nel trimestre scaduto e sempre nei limiti dello stanziamento autorizzato.

Al termine di ciascun esercizio finanziario sarà provveduto alla liquidazione definitiva mediante ripartizione dello stanziamento residuo di bilancio in misura proporzionale delle quote già corrisposte per ogni pellicola fra tutti gli ammessi al contributo, tenendo presente che l'ammontare del contributo complessivo, come sopra calcolato, da corrispondersi a ciascuno per ogni pellicola, non potrà mai superare il 10 % degli incassi lordi realizzati mediante la proiezione in pubblico.

Il contributo di cui sopra non potrà comunque essere assegnato per una stessa pellicola per oltre due anni a decorrere dalla prima visione in pubblico della pellicola.

(Approvato).

#### Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 della presente legge il ministro delle corporazioni

ha facoltà di costituire una apposita Commissione consultiva.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il ministro delle corporazioni ha facoltà di emanare, di concerto con i ministri dell'interno e delle finanze, norme atte a disciplinare la proiezione nelle sale del Regno di pellicole non nazionali in relazione all'entità della produzione di pellicole nazionali e della loro esportazione

(Approvato).

#### Art. 7.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1930.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Modificazione delle vigenti disposizioni relative alla vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche » (N. 929).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione delle vigenti disposizioni relative alla vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

**LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato N. 929.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

L'esame dei copioni e la revisione delle pellicole cinematografiche agli effetti del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, modificato dal Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1682, e dalle leggi 16 giugno 1927, n. 1121, e 24 giugno 1929, n. 1103, sono affidati a Commissioni composte:

a) di un funzionario del gruppo A del-

l'Amministrazione dell'interno appartenente alla Direzione generale della pubblica sicurezza, con funzioni di presidente;

b) di un funzionario del gruppo A del Ministero delle corporazioni designato dal Ministero stesso;

c) di un rappresentante del Partito nazionale fascista, designato dal segretario del Partito stesso;

d) di un magistrato dell'ordine giudiziario;

e) di una madre di famiglia.

La Commissione di appello è composta:

a) di due capi divisione, addetti alla Direzione generale della pubblica sicurezza, uno dei quali presidente;

b) di due funzionari del gruppo A, designati dal Ministero delle corporazioni;

c) di un rappresentante del Partito nazionale fascista, designato dal segretario del Partito stesso;

d) di un magistrato dell'ordine giudiziario;

e) di una madre di famiglia.

Inoltre faranno parte delle Commissioni predette un rappresentante del Ministero delle colonie ed un rappresentante del Ministero della guerra per l'esame dei copioni e delle pellicole con soggetti aventi rispettivamente carattere coloniale o militare.

Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni di prima istanza occorre la presenza di tre membri; per la validità di quelle di appello occorre la presenza di quattro membri, oltre ai rappresentanti del Ministero della guerra e delle colonie, a norma del precedente comma.

(Approvato).

#### Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Estensione ai maestri elementari delle scuole dei comuni di Tarvisio e di Malborghetto e di quelle delle frazioni del comune di Trieste della concessione di alloggio gratuito od indennità di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1152, e autorizzazione a coordinare in Testo Unico le disposizioni vigenti per l'istruzione elementare, post-elementare e per le sue opere d'integrazione » (N. 905).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ai maestri elementari delle scuole dei comuni di Tarvisio e di Malborghetto e di quelle delle frazioni del comune di Trieste della concessione di alloggio gratuito od indennità di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1152, e autorizzazione a coordinare in Testo Unico le disposizioni vigenti per l'istruzione elementare, post-elementare e per le sue opere d'integrazione ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

**LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato N. 905.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 luglio 1929, n. 1152, riguardanti la concessione di alloggio gratuito od indennità ai maestri elementari delle zone di confine sono estese ai maestri di ruolo che insegnano nelle scuole dei comuni di Tarvisio e di Malborghetto ed in quelle delle sole frazioni del comune di Trieste.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le norme di carattere legislativo sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, nonchè quelle sulle stesse materie contenute in decreti emanati in virtù dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, con facoltà di includere

nuove disposizioni che siano strettamente necessarie ai fini del detto coordinamento e che non importino mutamento allo stato giuridico ed economico del personale direttivo ed insegnante o comunque aumento di spese a carico dello Stato e degli Enti locali.

In tale testo unico verranno incluse anche le disposizioni che saranno eventualmente emanate posteriormente alla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Trattamento da usare agli allievi sergenti piloti non idonei alla promozione a sergente ed ai sottufficiali piloti retrocessi o rimossi dal grado » (N. 907).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Trattamento da usare agli allievi sergenti piloti non idonei alla promozione a sergente ed ai sottufficiali piloti retrocessi o rimossi dal grado ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

**LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato N. 907.**

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

All'articolo 9 delle norme concernenti i corsi speciali di pilotaggio e di osservazione aerea, approvate con Regio decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2624, sono aggiunte le seguenti disposizioni:

« Gli allievi sergenti piloti, che abbiano compiuto con successo le prove pratiche pel conseguimento del brevetto di pilota militare, ma non abbiano superato le prescritte prove teoriche, saranno ammessi a sostenere, nei riguardi di queste ultime, gli esami di riparazione in altre due sessioni, con un ritardo rispettivamente di 60 o di 120 giorni nell'anzianità di nomina a pilota militare e di nomina al grado di sergente.

« Per contro, coloro che non superino nemmeno la terza sessione di esami (cioè la seconda prova di riparazione), completeranno la ferma col grado di 1° aviere nella categoria governo. Essi però, all'atto del collocamento in congedo, passeranno a far parte della riserva aeronautica in qualità di piloti militari.

Analogo trattamento sarà usato agli allievi sergenti piloti, che, pur avendo superato le prove teoriche e pratiche pel conseguimento del brevetto di pilota militare, non siano ritenuti idonei, per ragioni disciplinari, alla nomina a sergente ».

(Approvato).

#### Art. 2.

All'articolo 8 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 391, sono aggiunti i seguenti commi:

« Però, i militari di truppa, che abbiano frequentato un corso di pilotaggio aereo e non abbiano conseguito la nomina a sergente, sia per non aver superato le prove teoriche prescritte per il conferimento della nomina a pilota militare, sia perchè dichiarati inidonei al grado stesso per ragioni disciplinari, potranno conseguire la nomina a sergente, a senso delle disposizioni di cui alla prima parte del predetto articolo, quando abbiano frequentato con successo due successivi periodi di allenamento.

« I piloti militari di aeroplano o di idrovolante, rivestenti grado di truppa, provenienti dai sottufficiali retrocessi o rimossi dal grado e ammessi a conservare la carica di pilota militare a senso dell'articolo 5 della legge 20 giugno 1930, n. 958, potranno essere riammessi all'avanzamento e conseguentemente alla nomina a sergente dopo aver compiuto un periodo di allenamento, previo parere favorevole della Commissione d'avanzamento di cui all'articolo 11 della legge 20 giugno 1930 predetta, e semprechè le mancanze o i reati per i quali incorsero nella retrocessione o nella rimozione dal grado non siano da considerarsi, a giudizio del Ministero dell'aeronautica, come tali, da importare nei loro riguardi l'indegnità a rivestire il grado di sottufficiale ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Prestiti agrari per l'acquisto di bestiame da concedere a soccida » (N. 914).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Prestiti agrari per l'acquisto di bestiame da concedere a soccida ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

*Articolo unico.*

Le imprese che si propongono di acquistare bestiame da dare a soccida ad agricoltori, per dotazioni dei fondi da questi posseduti o condotti, potranno, previo riconoscimento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'interesse agrario della loro iniziativa, essere ammesse a fruire di prestiti agrari d'esercizio per l'acquisto del bestiame predetto, a norma dell'articolo 2, n. 2, del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

I prestiti predetti saranno assistiti dai privilegi di cui agli articoli 8 e 9 del citato Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

Le imprese prestatarie dovranno indicare all'Istituto finanziatore a chi e per quale fondo ciascun capo di bestiame viene dato a soccida, nonchè le eventuali successive variazioni, per le conseguenti annotazioni dello schedario istituito presso ciascun Istituto speciale di credito agrario in forza dell'articolo 37 delle norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificate con decreto ministeriale 18 giugno 1928.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi » (N. 928).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Disposizioni

per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge lo Stampato N. 928.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

TITOLO I.

VIGILANZA SUI VIVAI, SUGLI STABILIMENTI DI SELEZIONE DI SEMI E SULLA IMPORTAZIONE DI PIANTE, PARTI DI PIANTE E SEMI.

Art. 1.

Chiunque intenda impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi, deve ottenere l'autorizzazione del prefetto della rispettiva provincia, il quale l'accorda su parere favorevole del Commissario provinciale per le malattie delle piante segnalando la concessa autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Regio Osservatorio per le malattie delle piante competente per ragioni di territorio, ed al Consiglio provinciale dell'economia.

I proprietari, i conduttori o direttori di vivai, stabilimenti orticoli, stabilimenti per la preparazione e selezione di semi, esistenti alla data della presente legge e coloro che alla data stessa esercitino già il commercio di piante, parti di piante e semi devono, entro tre mesi dalla detta data, dare denuncia al prefetto della rispettiva provincia della esistenza dell'azienda al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al primo comma.

I vivai di piante, la cui produzione sia destinata, anche in parte, alla esportazione all'estero, devono possedere, oltre ai requisiti prescritti dalla presente legge, anche quelli stabiliti dalle vigenti convenzioni internazionali.

(Approvato).

## Art. 2.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste farà ispezionare periodicamente, dai propri delegati o dai funzionari da questi dipendenti o dai Commissari provinciali per le malattie delle piante, i vivai, gli stabilimenti orticoli e tutti gli altri esercizi autorizzati a norma dell'articolo 1° ed i rispettivi prodotti, ovunque conservati, allo scopo di accertare la immunità da malattie e parassiti diffusibili o pericolosi.

I prodotti ritenuti infetti non potranno essere venduti se non dopo le disinfezioni prescritte dagli articoli seguenti e rigorosamente eseguite.

Nel caso di infezioni dichiarate pericolose, potrà essere ordinata la distruzione parziale o totale del materiale infetto.

La presenza di malattie, di parassiti diffusibili o pericolosi potrà anche dar luogo alla sospensione temporanea o alla revoca della autorizzazione, da ordinarsi dal prefetto, sulla proposta del Regio osservatorio per le malattie delle piante.

Contro la sospensione o la revoca della autorizzazione è ammesso ricorso entro un mese di tempo dal giorno della notificazione della ordinanza. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste si pronunzierà udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante.

Dell'ordinanza del prefetto per la sospensione o la revoca dell'autorizzazione deve essere data conoscenza al Regio osservatorio per le malattie delle piante, al Commissario provinciale per le malattie delle piante, al Consiglio provinciale dell'economia e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(Approvato).

## Art. 3.

I delegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste hanno facoltà di entrare in tutti i fondi, qualunque ne sia la coltura e la destinazione, e in tutti i locali di deposito, confezionamento e vendita di piante o parti di piante e semi, monchè negli stabilimenti per la selezione e preparazione di semi, allo scopo di accertare la presenza o meno di malattie o di parassiti, e di provvedere, nei modi stabiliti dalla presente legge, alle disinfezioni o alle

cure delle piante, parti di piante, semi e materiali comunque infetti o sospetti di infezione, oppure alla distruzione di essi.

Eguale facoltà hanno i dipendenti dei delegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, incaricati delle operazioni di ricerca, cura, disinfezione e distruzione.

I delegati predetti e i loro dipendenti hanno, altresì, libero accesso a tutte le stazioni ferroviarie e tranviarie del Regno, alle stazioni marittime e a bordo dei piroscafi, con la facoltà di introdursi anche nei magazzini di merci, carri delle ferrovie e tranvie e nelle stive dei piroscafi, per i servigi ad essi affidati, previa intesa col personale dirigente e con l'intervento del medesimo.

(Approvato).

## Art. 4.

Nessun indennizzo è dovuto per la distruzione di piante, parti di piante, semi e materiali in genere, eseguita allo scopo di provvedere alla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari contro le malattie e i parassiti diffusibili e comunque per i danni arrecati con le operazioni inerenti alla distruzione, cura o disinfezione.

La distruzione di viti fillosserate non può essere ordinata che dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, e per essa non è dovuto, parimenti, indennizzo alcuno al proprietario delle viti distrutte nella zona infetta e in quella di sicurezza, la quale, però, non può oltrepassare la larghezza di metri 10 intorno alla prima.

La spesa per la distruzione di viti fillosserate, sarà sostenuta nella misura del 50 per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne anticipa intanto l'intero importo, mentre per il 40 per cento farà carico alla provincia e per il 10 per cento al Consorzio per la viticoltura.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può tuttavia concedere speciali sussidî secondo le norme che saranno stabilite col regolamento per l'applicazione della presente legge, da emanarsi di concerto col Ministero delle finanze, nel caso che le distruzioni siano eseguite nei

fondi di piccoli proprietari, coloni ed affittuari coltivatori diretti dei fondi danneggiati.

(Approvato).

#### Art. 5.

Le piante, le parti di piante e i semi destinati alla coltivazione possono circolare nell'interno del Regno solo se provenienti da vivai, stabilimenti orticoli, stabilimenti per la selezione e preparazione di semi, o ditte commercianti di piante e semi, a cui sia stata rilasciata l'autorizzazione prescritta dall'articolo 1 della presente legge.

Sulle lettere di vettura, sulle note e sulle fatture che accompagnano la merce, devono essere indicati, a cura dello speditore e sotto la sua responsabilità, la data, il numero dell'autorizzazione e la Regia prefettura che l'ha rilasciata. I colli contenenti piante, parti di piante e semi debbono essere muniti di etichette recanti il nome, cognome e domicilio dello speditore, nonché la data, il numero della autorizzazione e la Regia prefettura che l'ha rilasciata, e il nome, cognome e indirizzo del destinatario, nonché la stazione cui sono diretti.

Qualunque spedizione di piante, parti di piante e semi, fatta da persone od Enti non compresi fra quelli specificati nell'articolo 1, dovrà essere accompagnata da apposito permesso rilasciato dal competente Osservatorio per le malattie delle piante o dal Commissariato provinciale per le malattie delle piante.

Le precedenti disposizioni non si applicano alle piante, parti di piante e semi di qualunque specie, inviati in esame agli Istituti di fitopatologia, ai Regi Osservatori per le malattie delle piante, ai Commissariati provinciali per le malattie delle piante e in generale agli Istituti scientifici.

Le piante, parti di piante o semi di cui è ammessa l'importazione dall'estero, previa visita fito-patologica, circoleranno nel Regno secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

È vietato il commercio ambulante di semi, piante, o parti di piante destinati alla coltivazione.

I produttori, i vivaisti e i commercianti, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'ar-

ticolo 1, possono tuttavia vendere i loro prodotti o la loro merce anche sui pubblici mercati, sia direttamente che a mezzo di terze persone e con le norme di garanzia che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4 della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 6.

Non possono essere per qualunque ragione esportate dai territori dichiarati infetti o sospetti di infezione di fillossera della vite, e perciò non possono circolare all'infuori di tali territori, le viti e le parti di esse, anche secche, provviste di radici ove non sieno state sottoposte alla preventiva disinfezione, secondo i metodi indicati dal Regio Osservatorio per le malattie delle piante, e non sieno state adottate le cautele prescritte dallo stesso Regio Osservatorio per impedire la diffusione della fillossera.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste saranno fissati i limiti di estensione dei territori infetti o sospetti di infezione fillosserica e potranno essere modificate le modalità dei divieti di cui al comma precedente, nonché stabilite le norme per la circolazione, nell'interno del Regno, di piante, parti di piante e semi, provenienti da territori infetti o sospetti di infezione di fillossera della vite.

(Approvato).

#### Art. 7.

I proprietari, i conduttori e i direttori di vivai, stabilimenti orticoli, e altri esercizi autorizzati, hanno l'obbligo di denunciare al Commissariato provinciale per le malattie delle piante, che ne darà immediata conoscenza alla Regia prefettura e al Regio Osservatorio per le malattie delle piante, la comparsa, nelle rispettive aziende, di malattie o parassiti capaci di compromettere la sanità nelle ordinarie coltivazioni o di indizi della presenza di essi, nonché qualunque cambiamento di ubicazione o ampliamento di locali e terreni.

La omissione delle denunce di cui innanzi è punita con l'ammenda fino a lire 1.000 e può dar luogo alla sospensione o alla revoca della autorizzazione.

(Approvato).



## Art. 8.

Il ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del Ministero delle corporazioni, può, con suo decreto:

a) sospendere la importazione ed il transito nel Regno di piante, parti di piante e semi ritenuti infetti;

b) fissare le stazioni di confine e i porti per i quali soltanto può aver luogo l'importazione ed il transito dall'estero, di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali;

c) dettare norme e modalità da osservarsi per le importazioni di cui al comma precedente;

d) impedire la esportazione di piante, parti di piante e semi dal territorio di comuni nei quali sia stata accertata la presenza di malattie o parassiti diffusibili oltre la fillosera;

e) disciplinare e, se del caso, sospendere l'esportazione per l'estero di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali.

(Approvato).

## Art. 9.

I delegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste addetti al servizio di vigilanza nelle stazioni di confine e nei porti, secondo le norme dettate dal Ministero stesso, hanno le seguenti facoltà:

a) imporre la disinfezione o la distruzione delle piante, parti di piante e semi che ritenessero infetti, nonchè dei materiali, imballaggi, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di infezione;

b) vietare l'introduzione nel Regno e il transito di piante, parti di piante e semi che ritenessero infetti o portanti germi di malattie o parassiti;

c) impedire l'esportazione per l'estero di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali che ritenessero infetti o portanti germi di infezione.

Nessuna indennità è dovuta agli interessati per le distruzioni, disinfezioni e restrizioni di cui nel presente articolo.

(Approvato).

## TITOLO II.

## OPERAZIONI E CONSORZI DI DIFESA DELLE COLTIVAZIONI

## Art. 10.

I proprietari e i conduttori a qualunque titolo di terreni in cui vi siano piante attaccate da malattie o insetti diffusibili possono riunirsi, per l'opera di difesa, in Consorzi volontari, comunali, intercomunali e provinciali, temporanei o permanenti.

Tali Consorzi possono essere riconosciuti con decreto del prefetto, inteso il parere del Commissario provinciale per le malattie delle piante e della Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia.

In caso di Consorzi intercomunali costituiti fra comuni appartenenti a provincie diverse, il riconoscimento di cui al precedente comma sarà fatto dal prefetto della provincia in cui si abbia la maggiore superficie agraria consorziata, su parere delle rispettive istituzioni agrarie di cui al comma anzidetto.

Del riconoscimento del Consorzio deve essere data comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(Approvato).

## Art. 11.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, può:

a) rendere obbligatoria l'applicazione dei rimedi contro le malattie delle piante coltivate e l'impiego di mezzi di lotta contro insetti e gli altri nemici delle stesse, disponendo l'esecuzione delle operazioni a spese degli inadempienti e dei ritardatari;

b) ordinare la costituzione dei Consorzi obbligatori fra proprietari e conduttori di terreni, tenuti a compiere l'opera di difesa contro determinate malattie delle piante coltivate ed insetti o altri nemici delle stesse.

(Approvato).

## Art. 12.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di ordinare, in via eccezionale su

proposta del prefetto, sentiti il commissario provinciale per le malattie delle piante e la Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia, la costituzione di Consorzi obbligatori tra proprietari e conduttori di terreni tenuti a compiere operazioni di difesa contro determinate malattie delle piante e insetti o altri nemici delle stesse, qualora l'urgenza e la necessità della difesa rivesta carattere di prevalente e generale interesse o di grave pericolo.

Il decreto del Ministro che ordina la costituzione del Consorzio ne stabilirà la circoscrizione, la sede e la durata.

(Approvato).

#### Art. 13.

I Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate, costituiti in forza della presente legge, hanno per scopo:

a) l'organizzazione e la vigilanza sulle operazioni di difesa condotte dai consorziati contro le malattie e i nemici delle piante coltivate;

b) la esecuzione diretta delle operazioni stesse, sia per conto di tutti i consorziati, che in sostituzione degli inadempienti e dei ritardatari e a loro spese;

c) l'assunzione della esecuzione diretta delle operazioni di difesa disposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(Approvato).

#### Art. 14.

I Consorzi comunque costituiti ai sensi della presente legge, ad eccezione dei Consorzi costituiti per il miglioramento e l'incremento delle coltivazioni di cui al successivo titolo III, hanno il diritto di imporre, con le modalità che verranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4, una contribuzione annua da un minimo di lire 0,25 ad un massimo di lire 0,50 per ettaro ai singoli consorziati compresi nelle rispettive circoscrizioni, per le spese generali di amministrazione.

(Approvato).

### TITOLO III.

#### CONSORZI DI MIGLIORAMENTO ED INCREMENTO DELLE COLTIVAZIONI.

##### Art. 15.

I Consorzi per la difesa della vite costituiti a norma del comma b) del precedente articolo 11 assumeranno la denominazione di Consorzi per la viticoltura, avranno la durata illimitata, circoscrizione provinciale e sede nel capoluogo della provincia.

Detti Consorzi, oltre agli scopi di cui all'articolo 13 e al successivo articolo 18, hanno anche il compito di provvedere alla istituzione e gestione di vivai di viti resistenti alla fillosera, per favorire la ricostituzione dei vigneti da questa invasi o distrutti e l'impianto di nuovi vigneti resistenti.

I Consorzi per la viticoltura, esistenti in dipendenza dell'articolo 13 della legge 3 gennaio 1929, n. 94, hanno gli stessi scopi di cui ai precedenti commi e sono assoggettati a tutte le disposizioni fissate dalla presente legge per i costituendi Consorzi per la viticoltura.

Ai Consorzi per la viticoltura il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà fornire gratuitamente talee per l'impianto delle vigne a piante madri di viti americane resistenti.

La contribuzione annua per i Consorzi per la viticoltura è corrisposta dai singoli consorziati nella misura da stabilirsi dalla Commissione amministratrice entro il limite massimo di lire 2 e di lire 1 rispettivamente per ogni ettaro di vigneto specializzato o di terreno vitato non specializzato considerato anche in appezzamenti separati.

Detta contribuzione potrà essere elevata rispettivamente fino ad un massimo di lire 5 e lire 2,50 previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, quando sia giustificata dalla intensificazione dell'attività economica di ciascun Consorzio.

Per la frazione di ettaro la contribuzione sarà intera per frazioni superiori a mezzo ettaro e della metà per i vigneti specializzati da un quarto di ettaro fino a mezzo ettaro.

Le superfici inferiori al quarto di ettaro di vigneto specializzato e a mezzo ettaro di ter-

reno vitato non specializzato sono esenti dalla contribuzione.

(Approvato).

#### Art. 16.

Per i Consorzi per l'olivicoltura costituiti e da costituire con lo scopo della difesa dell'ulivo dalle malattie, dell'incremento della sua coltura e miglioramento dell'industria olearia vigono le disposizioni del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente legge.

Per i detti Consorzi la contribuzione, ivi comprese le spese generali di amministrazione, resta quella prevista dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754.

(Approvato).

#### Art. 17.

Con le norme della presente legge, oltre che per gli scopi di cui all'articolo 13 e con i compiti di cui all'articolo 18, potranno altresì essere costituiti Consorzi per qualsiasi altra coltivazione che abbia particolare importanza per l'economia nazionale o speciale carattere industriale.

Per gli anzidetti Consorzi la contribuzione da corrisponderci dai singoli consorziati sarà fissata dalla relativa Commissione amministrativa entro i limiti stabiliti dal decreto di costituzione.

(Approvato).

#### Art. 18.

I Consorzi di cui agli articoli 15, 16 e 17 hanno altresì il compito di promuovere, con ogni mezzo, il progresso tecnico ed economico della coltura per la quale sono sorti, nonchè la facoltà di destinare, in relazione alle possibilità ordinarie del bilancio consorziale, i fondi raccolti con i contributi di cui agli articoli 15, 16 e 17, al finanziamento delle iniziative economiche che tendono alla realizzazione di tali scopi. Resta comunque vietata ai Consorzi la compra-vendita dei prodotti e sottoprodotti della coltivazione cui si riferiscono.

(Approvato).

#### Art. 19.

La contribuzione di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17, nonchè le eventuali spese per l'esecuzione delle operazioni e per le varie iniziative di difesa saranno ripartite tra i proprietari e i conduttori a qualunque titolo di terreni, interessati al Consorzio, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4, avuto riguardo all'indole del rapporto di conduzione dei terreni stessi.

(Approvato)

#### Art. 20.

I Consorzi di cui agli articoli 15, 16 e 17 hanno facoltà, per il miglior raggiungimento dei propri fini, di riunirsi in Federazioni nazionali.

I regolamenti interni dei Consorzi, nonchè quelli delle Federazioni sono soggetti alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(Approvato).

### TITOLO IV.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 21.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è costituito un Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, in sostituzione del Comitato consultivo di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923.

Il Comitato medesimo è presieduto dal sottosegretario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è composto:

dal direttore generale dell'agricoltura, vice-presidente;

dal direttore generale della produzione industriale e scambi;

dal direttore generale della sanità pubblica;

dal capo della Divisione cui è attribuito il servizio fito-patologico;

dal comandante generale della Milizia nazionale forestale;

da un rappresentante del Ministero delle colonie;

da un rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

da un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;

da un rappresentante del Sindacato Fascista dei tecnici agricoli;

da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

da cinque membri, nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dei quali, quattro scelti fra i direttori dei Regi Istituti di fitopatologia ed entomologia agraria e fra i direttori degli Istituti scientifici delle scuole superiori di agraria e delle Università, che abbiano particolare competenza nella materia ed un direttore di cattedra ambulante di agricoltura.

I membri di nomina ministeriale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Al Comitato sono devolute in via consultiva le attribuzioni stabilite nella presente legge, nonchè lo studio dei problemi attinenti alla difesa contro le malattie, i parassiti e le cause nemiche in generale delle piante coltivate e dei prodotti agrari, come pure l'esame delle questioni che ad essa venissero presentate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il funzionamento del Comitato verrà disciplinato col regolamento di cui all'articolo 4.

(Approvato).

#### Art. 22.

Ai servizi di difesa delle piante, oltre l'ufficio centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono preposti:

1° gli Istituti di ricerca e di sperimentazione scientifica per la fitopatologia;

2° i Regi Osservatori per le malattie delle piante;

3° i Commissariati provinciali per le malattie delle piante.

Sono Istituti di ricerca e sperimentazione scientifica per la fitopatologia:

a) la Regia Stazione di patologia vegetale di Roma e la Regia Stazione di entomologia agraria di Firenze;

b) i Laboratori di patologia vegetale presso i Regi Istituti superiori agrari di Bologna

e di Milano, il Regio Laboratorio crittogamico di Pavia, i Laboratori di entomologia agraria e di patologia vegetale presso il Regio Istituto superiore agrario di Portici, il Laboratorio sperimentale di fitopatologia di Torino.

Ai Regi Osservatori per le malattie delle piante sono affidati la vigilanza all'interno, quella sull'importazione e l'esportazione dei vegetali, il controllo sui vivai, l'organizzazione delle operazioni di difesa e gli altri compiti dei quali potranno essere incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Gli Osservatori saranno istituiti nel numero e nelle sedi che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà secondo le esigenze dei servizi e la disponibilità dei mezzi e del personale.

I Commissariati provinciali sono affidati alle Cattedre ambulanti provinciali di agricoltura e sono retti dai direttori delle Cattedre stesse. Ai Commissariati, oltre le attribuzioni di vigilanza specificate nella presente legge, può essere demandato il compito dell'organizzazione e dell'assistenza tecnica ai Consorzi di difesa di cui al titolo II della presente legge, nonchè quello della direzione locale delle operazioni di lotta dichiarate obbligatorie.

Gli Ispettori per le malattie delle piante e i delegati tecnici antifillosserici sono a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste quali delegati per i servizi di ispezione di vigilanza inerenti all'applicazione della legge stessa, nonchè per la organizzazione delle operazioni di difesa e per ogni funzione che il Ministero credesse loro affidare.

(Approvato).

#### Art. 23.

I Consigli provinciali dell'economia provvederanno, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di regolamenti di massima, da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la difesa contro le malattie e parassiti delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

Tali regolamenti serviranno di norma per la eventuale compilazione di regolamenti comunali.

I funzionari della Milizia nazionale forestale, le guardie campestri, i guardaboschi comunali e le guardie private giurate sono tenute a de-

nunziare alla Cattedra ambulante di agricoltura della provincia i casi di malattie delle piante e la presenza di parassiti di cui fossero venuti a conoscenza.

(Approvato).

#### Art. 24.

I Consorzi volontari riconosciuti e quelli obbligatori comunque costituiti a mente dei precedenti articoli sono amministrati da una Commissione nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La Commissione amministratrice è costituita, oltre che dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da 5 membri designati tra i maggiori interessati al Consorzio dalle organizzazioni sindacali dell'agricoltura, competenti nel territorio, nella proporzione di tre per i datori di lavoro, uno per i prestatori d'opera e uno per i tecnici agricoli.

Sono membri di diritto con voto consultivo i direttori degli Istituti di ricerca e di sperimentazione esistenti nella provincia, che siano specializzati nella coltura per la quale è costituito il Consorzio.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste nominerà il presidente della detta Commissione, scegliendolo tra i tre membri appartenenti alla categoria dei datori di lavoro.

La nomina delle Commissioni amministratrici per i consorzi comunali ed intercomunali, di cui all'articolo 10, può, con le predette modalità di designazione, essere, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, demandata al prefetto.

I componenti designati dalle organizzazioni sindacali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La gestione consortile è sottoposta a controllo di uno o più revisori di conti, la cui nomina sarà disposta in conformità delle norme che saranno prescritte dal regolamento di cui all'articolo 4.

(Approvato).

#### Art. 25.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sui Consorzi e può in ogni

tempo scioglierne la Commissione amministratrice, nominando un commissario per la durata non superiore ad un anno.

(Approvato).

#### Art. 26.

Ai membri del Consiglio di amministrazione ed ai commissari straordinari residenti fuori della sede del Consorzio, compete il rimborso delle spese di viaggio.

Tali spese sono a carico dei Consorzi.

(Approvato).

#### Art. 27.

La direzione tecnica dei Consorzi obbligatori di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17, sarà affidata a personale specializzato, retribuito dal Consorzio e nominato dalla Commissione amministratrice in seguito a concorso da bandirsi con le norme che saranno dettate dal regolamento di cui all'articolo 4, o mediante chiamata di funzionari appartenenti al ruolo dei delegati tecnici antifillosserici, di cui alla tabella n. 91, dell'allegato A) al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Il trattamento economico del detto personale sarà stabilito col regolamento stesso.

Fino a quando i Consorzi non abbiano provveduto alla nomina del personale specializzato di cui sopra, la direzione tecnica di essi sarà mantenuta gratuitamente dal direttore della Cattedra Ambulante di Agricoltura.

(Approvato).

#### Art. 28.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può eseguire direttamente la lotta contro le cavallette ove ne riconosca la necessità, sul parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, senza avviso o ingiunzione ai proprietari o conduttori dei fondi, ai quali non è dovuto alcun indennizzo.

La spesa per tale lotta è per metà a carico dello Stato che può anticiparne l'intero ammontare, mentre un quarto è a carico della provincia e un quarto a carico del comune o dei comuni interessati.

La provincia e i comuni sono tenuti a rimborsare allo Stato la quota della spesa per detti Enti anticipata.

I comuni possono contribuire con prestazioni di opera, da calcolare in diminuzione della spesa a loro carico, imponendo ai cittadini tale onere, con la retribuzione ai soli bisognosi.

Ove i comuni non impongano le prestazioni di opere ritenute necessarie, il prefetto provvederà con apposita ordinanza, su proposta del delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la sezione agraria forestale del Consiglio provinciale dell'economia.

(Approvato).

#### Art. 29.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può, nei casi in cui lo stimi indispensabile per la natura e l'importanza delle operazioni da compiere o il pericolo da evitare, provvedere alla direzione e alla esecuzione dei lavori di difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate.

La spesa occorrente potrà essere anticipata dal Ministero, ma di essa la metà dovrà, in ogni caso, essere rimborsata dai proprietari interessati in due o più esercizi finanziari, a mezzo di delegazione sugli esattori incaricati della riscossione delle contribuzioni consorziali e con le altre garanzie che verranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 4.

(Approvato).

#### Art. 30.

Gli Istituti di credito agrario, creati col Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, la legge 5 settembre 1928, n. 2085, ed il Regio decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 241, sono autorizzati a concedere ai Consorzi obbligatori ed a quelli volontari riconosciuti prestiti di esercizio sia per condurre direttamente le operazioni di difesa contro nemici e parassiti delle piante coltivate e per acquisto di attrezzi e materiale occorrente, sia per le spese inerenti ad altri compiti ad essi affidati dalla presente legge.

Tali mutui saranno garantiti a mezzo di delegazioni sugli esattori incaricati delle riscossioni dei ruoli nominativi di contribuzione di cui al seguente articolo.

(Approvato).

#### Art. 31.

Tanto per la riscossione delle contribuzioni comunque stabilite dai Consorzi di cui ai precedenti articoli, quanto per il rimborso delle spese sostenute dai Consorzi stessi per l'esecuzione diretta delle operazioni di difesa, è data ai medesimi facoltà di avvalersi delle norme, della procedura e dei privilegi della legge per la riscossione delle imposte dirette, mediante la formazione dei ruoli di contribuzione, da rendere esecutivi dal prefetto della rispettiva provincia e da porre in riscossione con le modalità dettate dalla legge stessa.

La prima compilazione degli elenchi per la formazione dei ruoli di contribuzione sarà fatta a cura e spese dei comuni compresi nella circoscrizione del Consorzio.

(Approvato).

#### Art. 32.

Nel caso in cui in una provincia sia costituito o si costituisca uno dei Consorzi di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17, esso potrà assorbire, con le norme che saranno dettate dal regolamento di cui all'articolo 4, eventuali altri Consorzi che si costituiscano per la difesa e l'incremento di altre colture. In tal caso il Consorzio risultante, mentre dovrà tenere gestioni separate per ognuno dei Consorzi assorbiti, sarà amministrato da una sola Commissione e diretto da un unico direttore.

(Approvato).

#### Art. 33.

In caso di cessazione del Consorzio, i residui della gestione ed ogni altra attività saranno devoluti, se trattasi di Consorzio volontario riconosciuto, ai partecipanti in ragione dell'importo delle contribuzioni da ciascuno versate, e, se trattasi di Consorzi obbligatori, al Consiglio provinciale dell'economia, che è tenuto ad impiegarli in iniziative volte all'incremento dell'agricoltura.

(Approvato).

#### Art. 34.

Le violazioni delle norme relative alla importazione, esportazione e circolazione delle piante,

parti di piante e semi, sono punite con l'ammenda da lire 100 a lire 2000 senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalle leggi doganali per il contrabbando o dal Codice penale per i reati in esso previsti.

Nel caso di commercio ambulante di talee e barbatelle di viti americane si procede, inoltre, alla confisca e alla distruzione immediata del materiale.

È data facoltà al Governo del Re di stabilire, nel regolamento di cui all'articolo 4, sanzioni penali limitate all'ammenda fino a lire 1000.

(Approvato).

#### Art. 35.

Alle spese, ai sussidi, agli studi ed esperienze, a carico dello Stato, e di cui agli articoli 4, 15, 19, 20, 26 e 27, sarà provveduto con i fondi attualmente stanziati o da stanziare negli esercizi successivi, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i servizi entomologici e fitopatologici, e da erogarsi in base alle norme che saranno stabilite col regolamento per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 36.

È abrogata la legge 3 gennaio 1929, n. 94, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, ad eccezione dell'articolo 19 della legge stessa, nonchè ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.

(Approvato).

### TITOLO V.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 37.

I Consorzi per la viticoltura, già esistenti alla data di applicazione della presente legge, riscuoteranno il contributo consorziale per l'in-

tero anno 1930 in base alle disposizioni del precedente articolo 15.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 471, concernente provvedimenti per Fiume » (N. 909).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 471, concernente provvedimenti per Fiume ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

**LIBERTINI, segretario:**

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 471, concernente la sistemazione dei rapporti di debito e credito fra la Cassa di risparmio di Fiume ed il Tesoro dello Stato.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 52, recante modificazioni al regime fiscale degli spiriti e provvedimenti diretti ad agevolare lo smaltimento dei vini non atti a diretto consumo e la destinazione di parte dell'alcool a carburante » (N. 922).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 52, recante modificazioni al regime fiscale degli spiriti e provvedimenti diretti ad agevolare lo smaltimento dei vini non atti a diretto consumo e la destinazione di parte dell'alcool a carburante ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 52, recante modificazioni al regime fiscale degli spiriti e provvedimenti diretti ad agevolare lo smaltimento dei vini non atti a diretto consumo e la destinazione di parte dell'alcool a carburante.

*Le disposizioni del decreto stesso sono sostituite dal seguente testo:*

I. — MODIFICAZIONI  
AL REGIME TRIBUTARIO  
DEGLI SPIRITI

Art. 1.

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti considerati all'articolo 1 del testo unico di legge 8 luglio 1924 per l'imposta sugli spiriti e la corrispondente soprattassa di confine sono stabilite nella misura di lire 1950 per ettolitro anidro alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centesimale.

Art. 2.

L'abbuono di rettificazione, di cui all'articolo 9 del testo unico di legge 8 luglio 1924, per l'imposta sugli spiriti è, per lo spirito proveniente dal vino o dal vinello, elevato da lire 100 a lire 160, fermo restando, per lo spirito proveniente dalle vinacce o da altri cascami della vinificazione, la misura di lire 75 per ettolitro anidro.

Art. 3.

Lo spirito rettificato derivato dal vino, dal vinello e dalle fecce di vino, da destinare ad usi soggetti a tassa, non deve avere gradazione inferiore a 90°.

Art. 4.

Per lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto le aliquote, attualmente vigenti, sono

portate rispettivamente a lire 280 per gli spiriti ricavati da materie non vinose, a lire 130 per gli spiriti ricavati da materie vinose escluso il vino, a lire 70 per lo spirito ricavato dal vino.

Art. 5.

Sugli spiriti anche aggiunti al vermut e marsala o già trasformati in liquori o altre bevande alcooliche, come pure in profumerie che, nel giorno dell'applicazione della presente legge, esisteranno in magazzini vincolati alla finanza, l'ammontare della tassa o soprattassa di fabbricazione, di cui siano gravati, sarà aumentato di lire 150 per ogni ettolitro anidro.

Lo stesso aumento si applica pure sugli anzidetti liquidi, esistenti nei depositi liberi e nei negozi nel giorno di applicazione della presente legge, in quantità eccedenti 100 litri idrati.

All'uopo si adotteranno le seguenti proporzioni per ettolitro idrato:

a) cognac, rhum, acquavite, anesone, mistra, e simili: gradi 40;

b) altri liquori dolcificati o aromatizzati: gradi 25;

c) marsala, vermut, vini liquorosi e liquori tonici aperitivi a base di vino: gradi 2;

d) profumerie alcooliche: gradi 50.

È però riservata la facoltà al contribuente di richiedere l'accertamento del grado effettivo, eccetto per i prodotti di cui alla lettera c).

Art. 6.

Agli effetti del secondo comma del precedente articolo chiunque, alla data ivi prevista, detenga più di 100 litri idrati complessivamente tra spirito ed altri liquidi alcoolici è obbligato a denunciare nel termine di 5 giorni le quantità possedute alla autorità finanziaria locale.

In caso di mancata denuncia entro il termine stabilito, di infedeltà della denuncia stessa, in tutto o in parte, e comunque, di tentata sottrazione all'obbligo del pagamento, è applicabile una multa nella misura dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si tentò di frodare.

L'aumento d'imposta dovuta sarà pagato entro il termine di 30 giorni dalla liquidazione,



decorso il quale si renderà applicabile la pena pecuniaria del 4 per cento sulla somma non pagata.

## II. — DESTINAZIONE DI PARTE DELL'ALCOOL A CARBURANTE

### Art. 7.

I fabbricanti di spirito di 1ª categoria e gli importatori di alcool sono obbligati di tenere a disposizione degli importatori di benzina o dei fabbricanti di carburante una quantità di alcool non superiore al 25 per cento di quella prodotta od importata, di gradazione non inferiore a 95°.

Il ministro delle finanze ha facoltà di consentire che le quantità di spirito esportato in natura od impiegato nella concia dei vini e nella fabbricazione dei liquori da esportare non siano computate nella determinazione del 25 per cento della totale quantità di alcool prodotto, quando risulti, per la entità della produzione e delle giacenze, che le richieste dei fabbricanti di carburante e degli importatori di benzina possano essere ugualmente soddisfatte.

Non è consentito di estrarre alcool per usi diversi da quello della preparazione del carburante ovvero d'immettere in consumo spirito in natura importato dall'estero, se prima i fabbricanti, i commercianti all'ingrosso di spiriti gravati, o gli importatori non abbiano posto a disposizione la quantità di spirito di cui al 1º comma, nella misura ivi indicata.

Gli importatori di benzina sono obbligati a mescolare una parte del prodotto da essi importato con quella quantità di alcool assoluto che sarà messa a loro disposizione.

Il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, detterà le disposizioni occorrenti per disciplinare l'obbligo della produzione dell'alcool sia assoluto sia a 95° e per regolare il prelevamento dello spirito dai produttori e la ripartizione di esso tra gli importatori di benzina e i fabbricanti di carburante, nonchè per procedere alle operazioni di denaturazione ed a quelle di miscela.

Le modalità tecniche di tali mescolanze do-

vranno essere stabilite sentito il parere del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di liberare mese per mese i distillatori di prima categoria dal vincolo di accantonamento per quella parte di alcool che non fosse stata ritirata dai fabbricanti nel mese precedente.

### Art. 8.

Sulle quantità di spirito messe a disposizione per la miscela con la benzina ovvero per la preparazione di carburanti, è abbuonata l'imposta di fabbricazione ovvero la sovratassa di confine a condizione che dette quantità abbiano subito la prescritta denaturazione.

### Art. 9.

Il prezzo al quale i fabbricanti ovvero gli importatori di spirito debbono cedere le quantità di spirito di cui al precedente art. 7, non deve essere superiore a lire 130 per ettanidro se trattasi di spirito semplicemente rettificato a gradazione non inferiore a 95°.

Per l'alcool assoluto il prezzo è elevato a lire 145 per ettanidro.

### Art. 10.

La mancata consegna dell'alcool per la destinazione prevista nell'articolo 7 ed ogni azione diretta ad evitare o modificare comunque l'impiego dello spirito nei modi che sono o saranno stabiliti a norma della presente legge, nonchè a separare lo spirito contenuto nella miscela, sono punite con pena pecuniaria da lire mille a diecimila e con altra variabile da 1 a 3 volte l'imposta di fabbricazione o il diritto di confine sulla quantità di alcool oggetto della infrazione.

Nel caso in cui oltre alla separazione si addivenga pure alla rigenerazione dello spirito saranno applicate le maggiori pene all'uopo stabilite nel testo unico di legge 8 luglio 1924.

### Art. 11.

Il Ministro delle finanze, di concerto con quello delle corporazioni, ha facoltà di emanare le norme per l'attuazione della presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1930, n. 954, concernente la concessione alla Società Anonima « Compagnia chimico-mineraria del Sulcis » di un contributo annuo per la installazione in Sardegna di un impianto di distillazione della lignite » (N. 923).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1930, n. 954, concernente la concessione alla Società Anonima « Compagnia chimico-mineraria del Sulcis » di un contributo annuo per la installazione in Sardegna di un impianto di distillazione della lignite ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 giugno 1930, n. 954, concernente la concessione alla Società anonima « Compagnia chimico-mineraria del Sulcis » di un contributo annuo per la installazione in Sardegna di un impianto di distillazione della lignite con la seguente modificazione:

*Il comma 1° dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

Il Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze è autorizzato a concedere alla Società Anonima « Compagnia chimico-mineraria del Sulcis » con sede a Milano, la somma di lire 500,000 annue per la durata di anni venti allo scopo di contribuire nelle spese per la installazione in Sardegna, da parte della Società anzidetta, di un impianto di distillazione a bassa temperatura della lignite secondo il processo Bianchi-Guardabassi, nonchè per le spese di esercizio per tutta la durata

della concessione. L'impianto anzidetto deve avere la potenzialità di distillare duecento tonnellate di lignite al giorno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta. Dichiaro aperta la votazione.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito i senatori segretari a procedere alla spoglio delle urne.

*(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Albicini, Albini, Amero d'Aste, Ancona, Antona Traversi, Appiani, Artom.

Bacelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bellini, Bensa, Bergamasco, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocconi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Bonin Longare, Borsarelli, Broccardi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Cagnetta, Callaini, Carletti, Carminati, Casertano, Castelli, Catellani, Celesia, Cesareo, Chiappelli, Chimienti, Cian, Cippico, Cirmeni, Concini, Corbino, Corradini, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada.

Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Cillis, Del Carretto, Della Gherardesca, Della Torre, Del Pezzo, De Marinis, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Di Frassineto, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Einaudi.

Facchinetti, Faelli, Fara, Farina, Fedele, Fracassi.

Gabbi, Gallenga, Gallina, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gasparini, Gatti Girolamo, Gatti

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1931

Salvatore, Giampietro, Ginori Conti, Gonzaga, Guaccero, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lanza di Scalea, Libertini, Longhi, Lucioli.

Malagodi, Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Novelli.

Odero, Oviglio.

Pagliano, Pascale, Pelli Fabbroni, Pericoli, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Petrillo, Pironti, Poggi Tito, Porro, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi Ricci, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rossini, Rota Giuseppe, Ruffini.

Sailer, Salata, Sandrini, Sanjust, San Marino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Vittorio, Sechi, Segrè Sartorio, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Solari, Spada Potenziani, Spirito, Squitti, Supino.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Valvassori Peroni, Vanzo, Varisco, Venzi, Versari, Visconti di Modrone, Volpi.

Wollemborg.

Zoppi, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (912):

Senatori votanti . . . . . 188

Favorevoli . . . . . 158

Contrari . . . . . 30

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, riguardante l'emissione di quattro serie di buoni del Tesoro novennali (911):

Senatori votanti . . . . . 188

Favorevoli . . . . . 176

Contrari . . . . . 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1930, n. 860, concernente l'unificazione e l'aumento delle aliquote della tassa sugli scambi;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, concernente il nuovo testo della legge sulla tassa di scambio (603):

Senatori votanti . . . . . 188

Favorevoli . . . . . 173

Contrari . . . . . 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 159, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della guerra, della marina e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1930-31 (918):

Senatori votanti . . . . . 188

Favorevoli . . . . . 172

Contrari . . . . . 16

Il Senato approva.

Composizione e attribuzioni dei Consigli provinciali dell'economia corporativa (921):

Senatori votanti . . . . . 188

Favorevoli . . . . . 172

Contrari . . . . . 16

Il Senato approva.

Disposizioni a favore della produzione cinematografica nazionale (901):

Senatori votanti . . . . .	188
Favorevoli . . . . .	170
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Modificazione delle vigenti disposizioni relative alla vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche (929):

Senatori votanti . . . . .	188
Favorevoli . . . . .	170
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Estensione ai maestri elementari delle scuole dei comuni di Tarvisio e di Malborghetto e di quelle delle frazioni del comune di Trieste della concessione di alloggio gratuito od indennità di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1152, e autorizzazione a coordinare in Testo Unico le disposizioni vigenti per l'istruzione elementare, post-elementare e per le sue opere d'integrazione (905):

Senatori votanti . . . . .	188
Favorevoli . . . . .	171
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Trattamento da usare agli allievi sergenti piloti non idonei alla promozione a sergente ed ai sottufficiali piloti retrocessi o rimossi dal grado (907):

Senatori votanti . . . . .	188
Favorevoli . . . . .	175
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Prestiti agrari per l'acquisto di bestiame da concedere a soccida (914):

Senatori votanti . . . . .	188
Favorevoli . . . . .	175
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi (928):

Senatori votanti . . . . .	188
Favorevoli . . . . .	177
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 471, concernente provvedimenti per Fiume (909):

Senatori votanti . . . . .	188
Favorevoli . . . . .	175
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 52, recante modificazioni al regime fiscale degli spiriti e provvedimenti diretti ad agevolare lo smaltimento dei vini non atti a diretto consumo e la destinazione di parte dell'alcool a carburante (922):

Senatori votanti . . . . .	188
Favorevoli . . . . .	177
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1930, n. 954, concernente la concessione alla Società Anonima «Compagnia chimico-mineraria del Sulcis» di un contributo annuo per la installazione in Sardegna di un impianto di distillazione della lignite (923):

Senatori votanti . . . . .	188
Favorevoli . . . . .	177
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 18,40).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.